

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 04/2022



Rassegna Enti Locali

n. 04/2022

Settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Besano, Museo Civico dei Fossili.

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Besano, Museo Civico dei Fossili	11
--	----

Amministrazione

Per i danni connessi alle ordinanze contingibili e urgenti risponde lo Stato	14
Piano anticorruzione, arrivano le check-list dell'Anac	16
L'Arera getta i comuni nel caos	18
Nuovo sistema di finanziamento delle Province, si parte da 80 milioni per l'anno 2022	20
Anche i consulenti esterni dell'ente possono essere chiamati a rispondere per danno erariale.....	22
Agid: fondi Pnrr e piattaforma PA digitale.....	24
Anac: proroga adempimenti di pubblicazione.....	25
Fabbisogni standard, controllo di gestione degli enti locali per spezzare il «circolo vizioso»	26

Risorse Umane

Pnrr, tutti gli ostacoli sulle assunzioni	30
Ministero PA: formazione digitale dei dipendenti della Pa.....	32
Niente straordinario per la prestazione lavorativa in un giorno di riposo o festivo	33
Prove di concorso, compensi di produttività, simulatore per la pensione e licenziamento disciplinare.....	35
Pa, si accelera sui concorsi 100mila posti nel 2022	38

L'aspettativa non retribuita non esonera dall'obbligo dell'autorizzazione a svolgere attività esterna	39
Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni	41
Concorso valido anche se uno dei commissari è apparso su Facebook il giorno delle correzioni	42
Whistleblowing, in crescita netta con 529 segnalazioni all'Anac nel 2021	44
Orario straordinario, va sempre autorizzato preventivamente dal dirigente ...	46
Funzione Pubblica: nuovi pareri in materia di lavoro pubblico	48
Incentivi funzioni tecniche fuori dal Dm assunzioni	49
Il contabile «di fatto» risponde sempre del danno arrecato all'ente per non aver agito con diligenza	51
Ispettorato del Lavoro: le PA non comunicano i lavoratori occasionali	53
Aran: elezioni per il rinnovo delle RSU	54

Finanza

Doppia scadenza sui fondi anti-crisi del 2022 - Ecco le istruzioni della Rgs	56
Per la Cassazione niente deroghe: anche la casa occupata paga l'Imu	58
La costituzione del Fondo salario accessorio per la contrattazione decentrata/integrativa	60
Così la semplificazione complica il Dup	64
Canone unico, ok alla tariffa giornaliera differenziata per zone e tipologia di occupazione	66
Irap, entro il 16 febbraio gli enti possono scegliere tra metodo retributivo o commerciale	68
Fondo progettazione, al via le richieste degli enti per i contributi 2022	70
Agenzia Entrate: trattamento fiscale del contributo comunale per il Covid-19	72
Occupazioni temporanee con aumenti fino al 25%	73
Pnrr, tutte le deroghe contabili e sul personale per accelerare le procedure di attuazione	74

Imposta di soggiorno, irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario	76
Prova di qualità per i Comuni sulla Tari	78
Mercati, paletti ai coefficienti moltiplicatori del canone unico	84
Sindaco responsabile finanziario, la Corte dei conti «ricorda» l'obbligo di deliberare nel preventivo il risparmio di spesa	85
Il dilemma della validazione del Pef 2022-2025	87
Ragioneria dello Stato, ancora possibile variare il debito commerciale 2021 e 2020	89
Sostegni ter, rischio restituzioni solo sui fondi per i centri estivi	90
Speciale Telefisco/1 - Tutte le risposte del Mef su Imu, Tari e canone unico ...	92
Speciale Telefisco/2 - Imu e coniugi con due case: accertamenti senza sanzioni	104
Speciale Telefisco/3 - Acconto Tari, tariffa 2020 se la delibera è pubblicata in ritardo	106
Speciale Telefisco/4 - Canone unico tra occupazioni e pubblicità	108
Speciale Telefisco/5 - Riscossione, solleciti dai Comuni per importi fino a 10mila.....	110

Gestione del Territorio

Prevenzione incendi, mini-guida alla progettazione inclusiva dei luoghi di lavoro	112
Assistenza tecnica in house per il Pnrr	118
Revisione prezzi, per la compensazione conta anche il rispetto del cronoprogramma dei lavori	119
Revisione prezzi, i tecnici del Senato mettono in guardia sull'aumento dei costi per la Pa	123
Accesso e know how, il Consiglio di Stato «distingue» tra difesa in giudizio ed esclusione del concorrente	125

Focus revisione prezzi: a quali contratti si applica (e come) la novità del Dl Sostegni	128
Permessi di costruire in deroga, non vale il silenzio-assenso	131
Abusi, ok alla sanzione massima (20mila euro) per chi non si adegua all'ordine di demolizione	133
Ministero Transizione Ecologica: contributo ai Comuni dal Programma Mangiaplastica	135
I termini per impugnare il titolo edilizio decorrono dall'apposizione del cartello di cantiere	136
Appalti, possibile scostarsi dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro ma dopo attenta verifica del Rup	138
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese	140
Offerte anomale, con più di cinque offerte esclusione automatica obbligatoria nelle gare sottosoglia Ue	143
Sportello edilizia, la Pa risarcisce il danno quando sbaglia e perde tempo	145

Polizia Locale - Attività Economiche

Presidenza del Consiglio: misure urgenti per green pass e circolazione stranieri	148
Frequenza degli eventi e pubblicità caratterizzano il «pubblico spettacolo» subordinato all'autorizzazione	149

Servizi Demografici

Anagrafe digitale, al via da oggi il cambio di residenza online per i primi Comuni italiani	152
Ministero Interno: presentazione dichiarazioni anagrafiche mediante Anpr	153

Rassegne Giurisprudenziali

Fondo di garanzia, incentivi tributari e tecnici:
le massime della Corte dei conti155

Cultura

Besano, Museo Civico dei Fossili



Istituito nel 1981, il Museo Civico dei Fossili è nato per la salvaguardia e il recupero dei reperti emersi dal Monte San Giorgio. Il polo ospita una significativa collezione di fossili del Triassico Medio, rinvenuti nella Formazione di Besano, uno dei principali livelli fossiliferi del Monte San Giorgio.

Nel museo sono esposti piante, ammoniti, pesci e rettili marini che celano nei loro nomi scientifici anche toponimi locali. Ricordiamo in particolare un calco del **Besanosaurus** (il cui originale è conservato presso il Museo civico di Storia Naturale di Milano) e una riproduzione del **Saltriovenator**, l'unico esemplare di dinosauro in Lombardia, emerso a Saltrio. L'enorme Besanosaurus era un ittiosauro lungo quasi 6 metri e conserva nell'addome un embrione.

Il **Monte San Giorgio** è un piccolo gruppo montuoso a cavallo tra Italia e Svizzera: oltre all'omonima cima nel Canton Ticino, nel versante italiano si trovano il Monte Orsa e il Monte Pravello.

Per la straordinaria conservazione di fossili il massiccio è Patrimonio Mondiale Unesco. Il riconoscimento è arrivato nel 2003 per la parte svizzera e nel 2010 per il versante italiano.

Le prime scoperte fossilifere avvennero nelle miniere di Besano, cui seguirono moltissime ricerche.

L'impianto montuoso è considerato la migliore testimonianza della storia geopaleontologica in ambiente marino del Triassico Medio, con fossili di rettili, pesci, insetti, microrganismi e flora sia già noti, sia nuove specie tipiche del sito. Ad oggi sono rivenuti oltre 20.000 fossili, di cui diversi perfettamente conservati.

[Luoghi in Comune](#) è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

[Scopri - Besano](#)

[Scopri - Monte San Giorgio, Patrimonio UNESCO](#)

Amministrazione

Per i danni connessi alle ordinanze contingibili e urgenti risponde lo Stato

Con la [sentenza n. 179/2022](#), il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha affrontato la questione dei danni a terzi connessi o conseguenti all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti (articolo 54, comma 4, del Tuel), volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Secondo i giudici di palazzo Spada, se la domanda di risarcimento ha per oggetto un danno provocato dal mancato tempestivo esercizio del suddetto potere di ordinanza, ne consegue un difetto di legittimazione passiva in capo al sindaco, per il fatto che questi ha agito non nella veste di amministratore locale, ma nella qualità di ufficiale di Governo. In tale evenienza, è soltanto l'autorità statale che deve essere condannata al risarcimento del danno.

La vicenda

Per inquadrare la questione si premette che il contenzioso in esame ha preso inizio dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni privati proprietari di un appartamento sito in un piccolo Comune, in relazione ai danni subiti per la caduta di pietre e calcinacci da un fabbricato adiacente, a causa di un parziale crollo dell'immobile imputabile alla negligenza dei suoi proprietari, sotto il profilo della mancata manutenzione. A tale sinistro faceva seguito l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che dopo le operazioni di prima emergenza redigevano un rapporto segnalando, tra l'altro, la necessità di un'ordinanza comunale urgente «per i dovuti lavori di assicurazione a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per gli ulteriori accertamenti e monitoraggio a cura del Comune».

A distanza di 15 giorni dal primo crollo, seguiva un secondo crollo parziale del medesimo fabbricato che recava ulteriori danni all'appartamento dei privati ricorrenti. Soltanto dopo questo secondo evento il Comune interveniva con una ordinanza (tardiva) di sgombero delle famiglie che abitavano l'edificio danneggiato, con l'ingiunzione ai proprietari del fabbricato crollato di provvedere all'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità.

Nel giudizio di primo grado innanzi al Tar Campania (decisione n. 2054/2020) i proprietari ricorrenti dell'immobile danneggiato ottenevano:

- l'accertamento della responsabilità civile del sindaco nella qualità di ufficiale di Governo;
- l'accertamento del nesso di causalità sia fra l'inerzia sindacale e il secondo crollo, sia fra il secondo crollo e i danni subiti dall'immobile;
- la conseguente condanna dell'amministratore locale al risarcimento per un importo di 15 mila euro, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla liquidazione operata in sentenza.

Un orientamento controverso

Contro questa decisione ha fatto ricorso in appello il sindaco del Comune, e, come già si è detto, il Consiglio di Stato ha capovolto l'esito del giudizio di primo grado.

La Sezione IV ha aderito a un orientamento non pacifico, ma comunque seguito sia dalla Corte di Cassazione, sia dalla medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui «il potere di ordinanza spettante al sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il sindaco agisce quale ufficiale di Governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato» (ex multis: Cassazione civile, Sez. I, n. 3660/2020).

Di contro, il collegio ha invece soppiantato la tesi contraria, in base alla quale «l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il sindaco diventa organo di un'amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo stato venga modificato» (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2221/2014).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Michele Nico

Piano anticorruzione, arrivano le check-list dell'Anac

Anac ha reso pubblico l'atteso documento con gli [«Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022»](#), documento presentato nel corso del webinar tenuto dall'Autorità e volto a fornire indicazioni a tutte le amministrazioni chiamate all'approvazione del Piano anticorruzione e trasparenza, anche quale sezione del Piao per le amministrazioni elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto 165/2001 (a esclusione delle scuole e delle istituzioni educative).

Resta dunque ferma l'adozione dei piani anticorruzione e trasparenza o di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative dei modelli 231 per gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, escluse le quotate, le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in possesso dei requisiti di legge, le Autorità amministrative indipendenti, le scuole e le istituzioni educative.

Il documento di Anac vuole essere un ausilio per i responsabili anticorruzione e trasparenza chiamati a predisporre i nuovi Piani o la sezione del Piao dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza, confermando al contempo le indicazioni fornite dall'Autorità con il Pna 2019.

Il documento contiene gli elementi raccolti dall'analisi che Anac ha effettuato sui dati dei Piani inseriti dagli enti nella piattaforma informatica di Anac, da cui è emersa l'utilità di un coordinamento tra Piani anticorruzione e Piano della performance, in quanto funzionale al sistema di risk management, considerato che i controlli interni permettono di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani di determinazione dell'indirizzo politico e, quindi, di valutare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti.

Dal documento emerge come l'incremento del grado di digitalizzazione di molti processi ha consentito di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento del monitoraggio con il sistema dei controlli interni.

Il documento pubblicato da Anac si contraddistingue per la presenza di check list e schematizzazioni che ne rendono agevole la lettura e la comprensione.

All'interno del documento si trova ad esempio una check list che l'organo di indirizzo può usare per verificare i criteri di scelta del responsabile anticorruzione e trasparenza, questo sia per le amministrazioni tenute ad adottare i piani anticorruzione che per quelle tenute alla sezione anticorruzione del Piao.

Un approccio chiaro e operativo contraddistingue la parte del documento di Anac recante indicazioni sulla redazione del Piano anticorruzione o della sezione del Piao dedicate all'analisi del contesto esterno e del contesto interno, dove si indicano gli elementi essenziali che devono essere riportati e quelli che invece non devono comparire, ad esempio sono da eliminare i riferimenti alla normativa europea o nazionale, la descrizione del concetto di corruzione, i riferimenti generici e non contestualizzati rispetto all'ente. Per le amministrazioni che adottano il Piao, la struttura organizzativa potrà essere descritta anche in altre sezioni ad esempio quella dedicata alla performance.

Viene ribadito che aspetto centrale del contesto interno è la mappatura dei processi che è finalizzata all'esame dell'intera attività svolta dall'ente e a una corretta valutazione del rischio. In particolare, per le amministrazioni che adottano il Piao, nella mappatura dei processi si devono considerare anche quelli che afferiscono alla gestione delle risorse del Pnrr.

Sempre secondo un approccio chiaro e operativo vengono illustrate le misure generali che devono essere adottate anche dalle amministrazioni con meno di 50 dipendenti, enti rispetto ai quali sono previste semplificazioni in termini di mappature.

Molto utile anche la check list contenuta sempre nel documento di Anac che permette ai Responsabili anticorruzione e trasparenza di verificare le attività svolte e gli elementi di rilievo nella redazione dei Piani o della sezione del Piao.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Manuela Sodini

L'Arera getta i comuni nel caos

L'emanazione della Delibera Arera n. 15/2022, con la quale l'Autorità ha disciplinato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", preoccupa i funzionari degli uffici tributi dei Comuni.

La delibera n. 15/2022 dell'Arera, in particolare, definisce un nuovo insieme di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica relativi alla TARI, con l'obiettivo di fissare uno standard minimo omogeneo in tutto il Paese, e superare le frammentazioni che caratterizzano i servizi di raccolta rifiuti.

Tuttavia, le nuove regole imposte dall'Autorità risultano in evidente contrasto con la specifica disciplina vigente per tale entrata comunale, senza contare che l'Autorità esclude esplicitamente che i Comuni possano prevedere regole in contrasto con il Testo Unico approvato il 18 gennaio scorso.

Tra le preoccupazioni maggiori dei funzionari comunali vi è l'appesantimento burocratico dettato da obblighi e indicatori richiesti, come la risposta da fornire ad ogni attivazione, variazione e cessazione del servizio o alla documentazione che annualmente dovranno presentare le utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta di non utilizzare il servizio pubblico (art. 238, c. 10, D.Lgs. 152/2006).

Il rischio, dunque, è quello di un corto circuito normativo, applicativo, procedurale, ma anche sanzionatorio. Occorre, pertanto, che venga fatta chiarezza, a livello normativo, su quali siano le fonti a cui gli enti devono attingere primariamente nello svolgimento dell'attività della Tari e della tariffa corrispettiva, stante la vigenza della specifica normativa e che la Legge 205/2017 ha attribuito ad Arera poteri regolatori e di controllo nella disciplina dei rifiuti, ma senza prevedere deroghe espresse alla specifica normativa tributaria, oltre che all'autonomia ordinaria e regolamentare di cui i Comuni godono (art. 149, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e art. 52, D.Lgs. 546/1997).

Le nuove regole entreranno in vigore dal 2023, ma in tempi brevi gli Enti territoriali saranno chiamati a scegliere uno dei quattro schemi regolatori

previsti sulla base degli standard di qualità di partenza, secondo i principi di “gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”.

Arera - [Deliberazione 18/01/2022, n. 15/2022/R/RIF](#)

Arera - [Deliberazione 18/01/2022, n. 15/2022/R/RIF - Allegato A](#)

Fonte: Italia Oggi n. 29 del 04/02/2022 pag. 39

Autore: Christian Amadeo

Nuovo sistema di finanziamento delle Province, si parte da 80 milioni per l'anno 2022

Finalmente anche per le Province e le Città metropolitane inizia nel 2022 il percorso di perequazione dei finanziamenti guidato dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali, così come avviato da tempo per i Comuni. Nel 2022 per avviare questo percorso è previsto un fondo di 80 milioni di euro da ripartire a favore degli 86 enti delle Regioni a statuto ordinario.

L'articolo 1, comma 783, della legge 178/2020 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Come emerge dall'ultima relazione semestrale della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 15 dicembre 2021, nel corso del 2021, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs) ha svolto un importante lavoro di ricognizione di tutte le voci che compongono il concorso netto alla finanza pubblica di questi enti, voci che poi confluiranno nei due fondi. Accanto a questo lavoro la Ctfs ha definito le nuove metodologie per la valutazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed è, quindi, in procinto di completare il lavoro che porterà alla definizione dei nuovi criteri di riparto. Così, a partire dal 2022, il comparto delle province e delle città metropolitane vedrà un importante passo in avanti nell'attuazione dei principi del "federalismo fiscale" previsti dalla Costituzione.

Il percorso delineato dai commi 783, 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020, modificati comma 561 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di fatto allinea la perequazione delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane a quanto dal 2015 avviene per i comuni. I pilastri della perequazione saranno, da un lato, i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Ctfs, dall'altro lato l'attribuzione di risorse aggiuntive. Si parte da 80 milioni di euro per l'anno 2022 sino ad arrivare a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. In questo modo verrà ridotto e perequato il concorso netto alla finanza pubblica di ogni ente.

I criteri di riparto delle risorse aggiuntive che sta definendo la Cdfs verranno pubblicati con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2022, con riferimento al triennio 2022-2024. Dopodiché, per gli anni successivi, i criteri di riparto saranno rivisti entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento. Resta ferma, quindi, la necessità di conferma o modifica del riparto stesso a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

Questo passaggio è un tassello importante di una partita ben più complessa legata al rinnovato ruolo che la riforma del Tuel potrebbe riassegnare a questi enti intermedi e, quindi, alla relativa necessità di ulteriori finanziamenti che imporrà la riapertura del dibattito relativo all'autonomia finanziaria di questi enti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autori: Alberto Scheda e Francesco Porcelli

Anche i consulenti esterni dell'ente possono essere chiamati a rispondere per danno erariale

Anche i consulenti esterni all'amministrazione possono essere chiamati a rispondere per danno erariale in quanto, ancorché estranei alla pubblica amministrazione, siano investiti dello svolgimento, in modo continuativo, di una attività in favore della stessa, nella cui organizzazione siano stati inseriti, assumendo particolari vincoli e obblighi funzionali a assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima nel suo complesso risulta preordinata. Lo si desume dalla lettura della sentenza n. 8/2022 della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Liguria.

La configurabilità del rapporto di servizio con l'amministrazione comunale, ipotizzata dalla Procura regionale ligure, era stata contestata dai convenuti perché l'attività prestata nei confronti del Comune, a loro giudizio, non comportava l'inserimento nell'apparato organizzativo della Pubblica amministrazione con lo svolgimento di attività retta dalle regole proprie dell'azione amministrativa, specie in relazione alla saltuarietà della stessa attività (per un giorno a settimana), con un impegno limitato a tre ore e in ogni caso in presenza del funzionario responsabile dell'Area Lavori Pubblici, che ne recepiva con proprio atto le risultanze e, inoltre, gli stessi rimarcavano come gli incarichi svolti si sarebbero risolti nella prestazione di mera consulenza e assistenza di natura professionale privatistica a favore del Comune e, in ogni caso, senza che l'incaricato agisse in nome e per conto dell'amministrazione.

Però il collegio giudicante ha ritenuto sussistente comunque il rapporto di servizio. A questo fine, i magistrati pongono l'accento sul contenuto dell'opera concretamente svolta dai consulenti, che si sostanziava, nel «fornire supporto tecnico ed amministrativo al Comune, ovvero, in una attività di assistenza e consulenza per la gestione del demanio marittimo e per l'espletamento delle competenze previste dalla L.R. n. 1/2002», operando anche «su pratiche concrete», con la «determinazione del canone». Inoltre dalla copiosa documentazione versata in atti, i giudici hanno avuto modo di riscontrare come il compito dei consulenti fosse di concreta gestione amministrativa delle pratiche concernenti il demanio marittimo, «al fine del celere e regolare espletamento dell'istruttoria relativa al procedimento per il rilascio di

concessioni demaniali e per l'espletamento in genere di tutte le attività connesse con lo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 1/2002».

In termini propriamente giuridici, i magistrati contabili hanno dedotto che i cosiddetti consulenti erano chiamati a svolgere i compiti propri del responsabile del procedimento amministrativo, ovvero: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento; accertare i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale (articolo 6 della legge 241/1990).

In effetti i consulenti, ancorché estranei alla pubblica amministrazione, erano investiti dello svolgimento, in modo continuativo, di una attività in favore dell'Amministrazione, nella cui organizzazione sono stati inseriti, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima nel suo complesso era preordinata. A tale stregua, è apparso agevole, al collegio giudicante, enucleare in capo agli stessi il rapporto di servizio che vale a fondare la giurisdizione della Corte dei conti (Cassazione, Sezioni unite, 3 luglio 2009 n. 15599 e 31 gennaio 2008 n. 2289).

La conseguenza è che, in queste condizioni, qualora risulti dimostrata la colpa grave, anche i consulenti esterni dell'ente possono essere chiamati a rispondere per danno erariale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Corrado Mancini

Agid: fondi Pnrr e piattaforma PA digitale

[Con una nota del 24 gennaio l'Agid](#) illustra le funzionalità della [piattaforma PA digitale 2026](#), che consentirà alle amministrazioni di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare l'avanzamento dei progetti e ricevere assistenza.

Fonte: Entionline del 02/02/2022

Anac: proroga adempimenti di pubblicazione

Con una [nota del 31 gennaio l'Anac](#) avverte che, in considerazione delle difficoltà legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria, viste le richieste pervenute da alcune Amministrazioni, l'Autorità dispone la proroga al 7 febbraio 2022 del termine per la comunicazione via PEC, da parte delle stazioni appaltanti, dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

Fonte: Entionline del 01/02/2022

Fabbisogni standard, controllo di gestione degli enti locali per spezzare il «circolo vizioso»

I fabbisogni standard, introdotti con il Dlgs 216/2010, sono indicatori che stimano il fabbisogno finanziario necessario ai Comuni per svolgere le proprie funzioni fondamentali, dal trasporto pubblico ai servizi sociali, dagli asili nido alla polizia locale. Il loro calcolo dipende da oltre 70 variabili individuate e clusterizzate da Sose in 8 aree di spesa, in cui il maggior peso è riservato alla voce "servizi offerti" che incide per poco più del 36%.

La determinazione di questi fabbisogni essendo basata sulla varietà e capacità di spesa, disegna un «circolo vizioso», in particolare per gli enti locali fino a 50.000 abitanti del Centro-Sud Italia, che irrigidisce il divario interno: territori che non spendono, per scarsità di risorse o perché del tutto privi di alcuni servizi, si trovano di fatto intrappolati nel paradosso per cui, offrendo meno servizi e spendendo meno in servizi, registrano fabbisogni standard inferiori e conseguentemente ricevono minori trasferimenti dallo Stato. Ad esempio, la spesa della funzione sociale degli enti locali ha registrato una spesa storica media per abitante dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2017 pari a 111 euro nel Nord-Est e a 112 euro nel Nord-Ovest e a circa 70 euro pro capite nelle altre aree del Paese.

Il cambio di paradigma registrato nel documento di «Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022» approvato dalla "Commissione tecnica per i fabbisogni standard» e pubblicato da Sose il 30 settembre del 2021, sembra rappresentare un'evidente svolta perequativa, slegando la distribuzione dei fondi per il welfare locale dalla spesa storica e rimuovendo così gli alibi agli enti locali marginali finora caratterizzati da una ridotta capacità di offrire servizi. A essi, inoltre, si aggiunge una maggiore attenzione sugli standard qualitativi dei servizi offerti. In linea con i dettati costituzionali (di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), il legislatore si impegna a garantire Livelli Essenziali di Prestazione (Lep) su tutto il territorio nazionale nell'ambito dei diritti connessi all'istruzione e alla formazione, alla salute, all'assistenza sociale, alla mobilità e al trasporto. In quest'ottica, dal ministero per il Sud si è più volte ribadito quanto i Lep siano una delle priorità strategiche affidate al Pnrr. Tutto ciò, però, potrebbe risultare inefficace se poi,

"a valle" della riforma sui Lep, gli enti locali non si dotino di strumenti e metodologie in grado di supportare la gestione.

In questa direzione va il progetto pilota pensato da Sose e avviato nel 2018 in collaborazione con il Comune di Ancona, che prevede la realizzazione di uno strumento di analisi a supporto del controllo di gestione strategico-operativo negli enti locali, attraverso la simulazione di un modello di calcolo della spesa standard che possa orientare le scelte di politica gestionale, operare scelte di convenienza tra alternative (make or buy) e attuare operazioni di benchmarking tra le amministrazioni comunali.

Esperienze di questo tipo dovrebbero essere prese come punto di riferimento soprattutto dagli enti locali al di sotto della soglia dei 50.000 abitanti, per i quali Sose rileva sistematicamente una spesa per abitante inferiore alla media nazionale e al fabbisogno standard registrato. Poiché il primo strumento necessario per il governo della spesa è l'introduzione del controllo di gestione, da non intendersi come solo controllo degli equilibri finanziari, gli enti minori potrebbero gestirlo anche in forma associata come previsto nella legge Delrio (56/2014) e prima ancora già dalla legge 142/1990.

La gestione associata del controllo di gestione da parte degli enti locali di piccole dimensioni, oltre che nel supporto alle scelte di politica gestionale attraverso l'elaborazione di un modello di calcolo della spesa standard, risulterebbe di fondamentale importanza nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione dei processi amministrativi e di gestione dei servizi al fine di realizzare economie di scala;
- trasparenza e benchmarking su spesa e servizi per migliorare la gestione e soddisfare meglio la domanda locale;
- analisi di scenario sull'andamento della spesa corrente del comparto e supporto decisionale ai singoli Comuni;
- consolidamento di sistemi informativi di raccolta, analisi e diffusione di dati, in grado di assicurare che le risorse economiche a disposizione siano impiegate in modo efficace ed efficiente in coerenza con gli obiettivi prestabiliti;
- reingegnerizzazione dei processi in essere al fine di ottenere miglioramenti durevoli di costo, efficienza e qualità;
- promozione di percorsi di «apprendimento organizzativo» che consentano di rilevare in corso di gestione quando l'ente non sta raggiungendo i propri

obiettivi, di identificare le cause di tali disallineamenti e porre in essere azioni correttive;

- evoluzione verso una complessiva politica di programmazione economico-finanziaria e di controllo razionale.

In definitiva, dunque, la riduzione delle disuguaglianze che caratterizzano ampi territori del nostro Paese, non può limitarsi al pieno superamento del criterio della spesa storica nell'attribuzione delle risorse e alla riforma dei Lep. L'avanzamento delle aree marginali dipende dall'introduzione di strumenti di controllo di gestione negli enti locali anche di piccole dimensioni, ai quali finora il controllo e la razionalizzazione delle risorse sono stati preclusi. La gestione in forma associata del controllo di gestione potrebbe rappresentare, in tal senso, una buona prassi da prendere come punto di riferimento nel tentativo di spezzare il «circolo vizioso» nel quale è intrappolata questa Italia diseguale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autori: Andrea Ziruolo e Simone Cifoelli

Risorse Umane

Pnrr, tutti gli ostacoli sulle assunzioni

Le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato e dal ministero dell'Interno rischiano di limitare gli spazi a disposizione degli enti locali per effettuare assunzioni di personale necessario all'attuazione del Pnrr sia per l'attuazione di progetti già finanziati sia per la preparazione alle relative attività.

Cominciamo dai progetti in cui il costo delle assunzioni di personale viene inserito nel quadro economico. La [circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 4/2022](#) esclude espressamente dai costi che possono essere ammessi all'interno dei quadri economici quelli relativi alla rendicontazione, al monitoraggio ed al controllo. Siamo in presenza di una indicazione che si riferisce non solo alla utilizzazione di personale già dipendente dall'ente, ma anche alla assunzione a tempo determinato che viene effettuata per l'attuazione di un progetto. Questa esclusione rischia di essere penalizzante per molte amministrazioni, dato che l'assenza o la carenza di questo tipo di professionalità tra i dipendenti in servizio nelle amministrazioni locali è un dato assai frequente. Si deve inoltre sottolineare che l'elencazione, anche se a titolo meramente esemplificativo, contenuta in tale circolare delle voci che possono essere ammesse al finanziamento appare assai limitativa: si consideri che esse sono infatti essenzialmente riferite ad attività di tipo tecnico, quali la progettazione, direzione lavori, collaudo etc, che sono naturalmente inserite nei quadri economici. L'elemento che richiede uno specifico chiarimento è costituito dalla indicazione per cui possono essere ammesse a finanziamento le attività di «supporto operativo» che sono indispensabili per l'attuazione del progetto: appare necessario fornire chiarimenti applicativi. Così come è bene chiarire che questi costi sono rimborsabili tanto nel caso in cui vengono assunti attraverso assunzioni di personale, quanto nel caso in cui siano remunerati con il conferimento di incarichi professionali, ai sensi delle previsioni dettate dal Dlgs 50/2016, cd codice degli appalti. Si deve sottolineare che, punto su cui la circolare è assai chiara, non possono essere considerate ammissibili le spese derivanti dalla destinazione di personale già dipendente dell'ente per l'attuazione di progetti del Pnrr.

Sulle assunzioni che gli enti possono effettuare con oneri a proprio carico, la [circolare del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e](#)

[Territoriali, n. 11/2022](#) detta le modalità attraverso le quali i comuni dissestati, strutturalmente deficitari ed in cd predissesto possono chiedere l'autorizzazione a effettuare assunzioni di personale a tempo determinato necessario per l'attuazione del Pnrr sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 31-bis del DL 152/2021. Siamo in presenza di assunzioni i cui oneri vanno espressamente in deroga a tutti i tetti alla spesa del personale ed a quello dettato per le assunzioni flessibili. Ricordiamo che tali enti devono essere preventivamente autorizzati da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (Cosfel). La circolare, peraltro emanata in modo tempestivo, si è resa necessaria perché il legislatore ha assegnato il termine di appena 30 giorni a tale Commissione per pronunciarsi. Di conseguenza ci viene detto che queste autorizzazioni vanno richieste in modo specifico e differenziato dalle altre. La criticità è la seguente: viene espressamente richiesto di trasmettere l'estremo del provvedimento con cui l'Autorità centrale capofila ha approvato il progetto. Il che taglia fuori la possibilità di utilizzare questo istituto per tutte le attività che sono propedeutiche alla presentazione ed acquisizione dei finanziamenti: indicazione che sembra costituire un principio per tutti i comuni. Si deve infine sottolineare, con la circolare, che il cd scavalco condiviso, cioè l'utilizzazione di personale dipendente da altre Pa all'interno dell'orario di lavoro non costituisce una nuova assunzione. Il che determina come conseguenza che non sono necessarie autorizzazioni da parte della Cosfel. La stessa regola si applica per le assunzioni eterofinanziate, comprese -quindi- quelle necessarie per l'attuazione del Pnrr i cui oneri sono inseriti nei quadri economici dei singoli progetti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Arturo Bianco

Ministero PA: formazione digitale dei dipendenti della Pa

Con una [nota del 2 febbraio il Ministero per la PA](#) segnala che ha preso avvio il programma di assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti della Pa: fino al 15 febbraio 2022, le amministrazioni interessate possono aderire al programma attraverso la compilazione del [modulo online](#), nel quale devono indicare un proprio referente, individuare i dipendenti da formare e avanzare una proposta sui tempi di partecipazione del proprio personale; la partecipazione all'iniziativa è gratuita sia per le amministrazioni sia per i singoli dipendenti.

Fonte: Entionline del 04/02/2022

Niente straordinario per la prestazione lavorativa in un giorno di riposo o festivo

Il Consiglio di Stato, con la [sentenza n. 136/2022](#), ha sancito il principio di diritto che la prestazione lavorativa resa nella giornata destinata al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Il fatto

Alcuni appartenenti al corpo dei Carabinieri hanno reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Sulla base di ciò, hanno presentato istanza all'amministrazione per ottenere la corresponsione del compenso straordinario. L'istanza è stata rigettata e impugnata dinanzi alla magistratura amministrativa che, in primo grado, ha accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario. L'amministrazione centrale della Difesa ha impugnato la sentenza del Tar che è stata integralmente riformata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del ministero della Difesa sulla base della corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, tra cui l'articolo 54 del Dpr 164/2002 che prevede la corresponsione di una indennità che ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario. Inoltre, poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, anche se prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità compensativa, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale.

La funzione del recupero, mediante, la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di

norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile.

La sentenza ribadisce che il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un'altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell'attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Ulderico Izzo

Prove di concorso, compensi di produttività, simulatore per la pensione e licenziamento disciplinare

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Prove di concorso e bando

Il Tar Sicilia Catania, con la [sentenza n. 126/2022](#), ha stabilito che in un pubblico concorso non è consentito sottoporre i candidati a una prova scritta con caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate nel bando.

Il tribunale ha accolto il ricorso di un candidato che non ha conseguito il punteggio minimo di 21/30 nella prima prova scritta (definita "teorico-dottrinale") che l'amministrazione ha somministrato nella forma di quiz a risposta chiusa/multipla, in violazione delle previsioni della lex specialis che, per questa prova, indicava la possibilità di proporre la redazione di un elaborato o di domande aperte sulle materie d'esame.

Il Collegio ha accertato, infatti, la suddetta palese violazione, rigettando in toto la difesa dell'ente resistente che ha cercato di far valere la discrezionalità tecnica della commissione nella scelta di disporre che la prima prova si svolgesse mediante domande a risposta multipla, invocando la conformità ai nuovi e moderni strumenti di selezione e che sarebbe stata conforme al bando ed al regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi e che avrebbe presentato alcun profilo di illogicità, incongruità o irragionevolezza. L'individuazione, nel bando, dell'uno o dell'altro tipo di prova non è dunque indifferente e, pertanto, al di là della generale vincolatività della lex specialis, non può consentirsi all'amministrazione, in fase di svolgimento delle prove, di prevedere forme di selezione diverse da quelle indicate nel bando.

Tassazione dei compensi di produttività

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta [all'interpello n. 49/2022](#) ha confermato i precedenti orientamenti (ad esempio interpello n. 223/2021) nella quale ha affermato che i compensi che vengono "fisiologicamente" corrisposti dal sostituto d'imposta nell'anno successivo a quello di maturazione, quali ad

esempio premi di produttività o indennità che in forza ai contratti collettivi o integrativi siano necessariamente e ordinariamente liquidabili nell'esercizio seguente, non ricadono nell'ambito applicativo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86, e debbono pertanto essere assoggettati a tassazione ordinaria. L'Agenzia ha richiamato quindi quanto già asserito in merito alla ricorrenza dello speciale regime della tassazione separata, correlato invece all'erogazione di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (Cosiddetta situazioni di fatto).

È online il simulatore per la pensione

È online ["PensAMi"](#) il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. "PensAMi" permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l'attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l'utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, alla data alla quale potrebbe accedere alla pensione, e ai dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Nell'ultimo step si può verificare se attraverso alcuni istituti, come il servizio militare, si può incidere sulla pensione futura. "PensAMi" è stato progettato mettendo l'utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d'uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire. Il servizio è aggiornato alle ultime novità legislative (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di accesso alla pensione anticipata (Opzione donna e pensione "Quota 102").

Licenziamento disciplinare e valutazione collegiale da parte dell'Upd

La Corte di cassazione con la [sentenza n. 1296/2022](#) si è soffermata ad affrontare il problema della natura collegiale dell'Upd e della possibilità per il singolo componente (seppure con funzioni apicali) di adottare il provvedimento in prima persona, evidenziando che la formazione della volontà resta distinta dalla sua manifestazione e dunque non è necessario che il provvedimento finale, espressione della volontà dell'intero organo, sia sottoscritto da tutti i

componenti dell'organo collegiale, in quanto all'esterno l'organo agisce "in persona del soggetto che lo rappresenta". Ciò che è necessario è che la formazione della volontà sanzionatoria sia riferibile all'organo nel suo complesso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Pa, si accelera sui concorsi 100mila posti nel 2022

Dopo un 2021 di corsa, al ministero per la Pa guidato da Renato Brunetta quest'anno il calendario del Pnrr chiede soprattutto di completare l'attuazione delle novità su regole e strumenti introdotte nella pioggia di interventi dei mesi scorsi. L'unica milestone assegnata a Palazzo Vidoni per il primo semestre suona impegnativa, perché chiede l'entrata in vigore delle norme abilitanti della riforma del pubblico impiego. Ma il grosso del lavoro è già stato fatto con il DL 44/2021 che ha costruito la corsia veloce per i concorsi e il DL 80/2021 che ha ridisegnato il «reclutamento». Un ruolo chiave nell'attuazione del nuovo sistema, che prevede la creazione dell'area delle «elevate professionalità», è affidato ai contratti nazionali: quello sulle Funzioni centrali è stato firmato, gli altri sono in arrivo. La Funzione pubblica calcola 45mila posti sbloccati nel 2021, e 100mila a bando quest'anno. Già attivo anche il Portale Inpa, che andrà completato in questi mesi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Gianni Trovati

L'aspettativa non retribuita non esonera dall'obbligo dell'autorizzazione a svolgere attività esterna

Non sono valutabili ai fini pensionistici i contributi versati a favore del dipendente pubblico per il periodo lavorativo trascorso presso terzi e svolto in posizione di aspettativa non retribuita nel caso in cui manchi la comunicazione all'ente datore di lavoro e all'ente previdenziale. In tali casi, infatti, il lavoratore incorre nella violazione delle norme che vietano ai dipendenti pubblici l'espletamento di attività retribuite incompatibili con tale status se non dopo aver chiesto specifica autorizzazione alla propria amministrazione.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 6/2022 che con l'occasione individua il perimetro di riferimento dal quale non è consentito discostarsi.

La vicenda riguarda un impiegato che aveva prestato servizio presso un consorzio comunale per poi essere collocato in quiescenza anticipata per effetto della "totalizzazione" delle contribuzioni da lui possedute in Italia presso l'Inps - Gestione ex Inpdap e di quelle accreditate in suo favore presso l'ente previdenziale estero in occasione di un brevissimo periodo di attività lavorativa (circa 15 giorni) svolta in Europa, in coincidenza con la fruizione dell'aspettativa non retribuita, che era stata da lui chiesta all'amministrazione di appartenenza senza, tuttavia, specificarne la reale motivazione.

Ne è derivato che il beneficio tratto non ha riguardato soltanto il breve periodo lavorativo, poiché in tale contesto, in vista della futura operazione di totalizzazione, il dipendente avvalendosi della normativa vigente nel Paese estero, aveva chiesto e ottenuto, omettendo peraltro qualsiasi comunicazione in ordine alla sua condizione di dipendente pubblico italiano, l'accreditamento presso il competente ente previdenziale, anche di sette anni e sette mesi di contribuzione figurativa, riguardante pregressi periodi di studio scolastico e universitario.

Situazione alquanto singolare, sulla quale la Corte dei conti è intervenuta per fare chiarezza. Viene nello specifico posto in risalto che la condizione temporanea di aspettativa senza assegni non comporta la sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma soltanto del concreto scambio, in funzione

sinallagmatica, tra prestazione lavorativa, da parte del dipendente, e corresponsione della retribuzione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro. Dato, quindi, che lo status di dipendente pubblico non viene meno durante la fruizione del periodo di aspettativa, il soggetto interessato non è esentato dall'osservanza della normativa che lo disciplina e, in particolare, dell'obbligo, sancito in linea generale dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001, di richiedere (se ammissibile) apposita autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, nel caso in cui intenda svolgere attività presso terzi anche se all'estero.

Ai fini dell'applicabilità della legislazione italiana, infatti, ciò che rileva è che il pubblico dipendente conservi tale status, a prescindere dal materiale espletamento, in un determinato momento, della prestazione lavorativa presso la Pa di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che non possono valutarsi le contribuzioni risultate illegittimamente accreditate in suo favore nel Paese straniero in occasione dell'attività ivi svolta durante la fruizione del periodo di aspettativa, nonché il riconoscimento del diritto dell'Inps a provvedere al recupero dei ratei pensionistici, nel frattempo, comunque versati per tale specifico titolo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Claudio Carbone

Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni

L'Inps ha pubblicato la [circolare n. 15 del 28 gennaio 2022](#), relativa alla determinazione, per l'anno 2022, del limite minimo di retribuzione giornaliera e all'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti; il punto 12 riguarda specificatamente i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.

Fonte: Entionline del 02/02/2022

Concorso valido anche se uno dei commissari è apparso su Facebook il giorno delle correzioni

Il verbale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce atto pubblico assistito da "fede privilegiata" e fa piena prova di quanto in esso affermato sino a querela di falso. Su questi presupposti per il Tar Lazio ([sentenza n. 783/2022](#)) i lavori della commissione restano validi ed efficaci anche se alla data di uno dei verbali redatti dalla stessa un componente risultava impegnato in altri incarichi istituzionali come evincibile da comunicati stampa on-line, articoli giornalistici e persino riprese audio-video pubblicate su profili Facebook istituzionali.

Diversamente da quanto attestato dal verbale di correzione, secondo la candidata che aveva fatto ricorso al Tar la valutazione del suo elaborato non era stata effettivamente compiuta collegialmente dalla totalità dei componenti della commissione. E ciò a suo dire aveva violato il presupposto del "collegio perfetto". Nel verbale in argomento neppure si dava atto di un possibile "allontanamento" del componente in questione dai locali in cui era riunita la commissione di concorso. Ma per il Tar capitolino i "sospetti" della ricorrente non sono suscettibili di valutazione favorevole. E ciò soprattutto perché eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con un verbale devono essere dedotte mediante l'apposito strumento della querela di falso. Se è vero infatti che risultava agli atti un esposto alla Procura della Repubblica, non risultava poi chiarito né documentato nei successivi atti, l'esito del procedimento penale o quantomeno l'eventuale avvio di un giudizio.

La normativa civilistica sull'efficacia dell'atto pubblico dispone che quest'ultimo fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. Con riferimento alle votazioni espresse nell'ambito di un collegio si procede a stilare l'atto di deliberazione che è di per sé valido ed efficace. Il documento amministrativo contenente le manifestazioni di volontà della commissione ha la funzione di conservare "memoria" delle decisioni così come adottate. È dunque riservata al solo giudizio di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'eventuale "alterazione" nel verbale della realtà

degli accadimenti o dell'effettivo svolgersi dei fatti. Da ciò deriva che articoli o comunicati stampa pubblicati su internet o anche riprese Facebook su profili di cariche istituzionali non sono da considerare, di per se, strumenti idonei a invalidare la tenuta di pubblica fede di un verbale di correzione delle prove di un concorso pubblico. E ciò vale in special modo qualora i verbali siano stati debitamente e puntualmente sottoscritti dai componenti e dalla cui lettura emerga che i voti delle prove dei candidati siano stati attribuiti e validati da parte di "tutti" i commissari nel rispetto del principio della collegialità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Whistleblowing, in crescita netta con 529 segnalazioni all'Anac nel 2021

Sono 529 le segnalazioni raccolte da Anac nel 2021 da parte di whistleblower, di cui 387 segnalazioni di illecito e 104 comunicazioni di presunte misure ritorsive, negli altri casi trattasi di fascicoli misti, con entrambe le fattispecie. Nel 2015 le segnalazioni erano state 125.

[Dati questi resi noti dall'Autorità](#) a seguito del webinar pubblico dedicato al tema delle segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici di condotte illecite o irregolarità, segnalazioni sulle quali Anac ha il compito di vigilare.

Si tratta di un'evidente crescita quantitativa ha precisato il Presidente di Anac Busia, aggiungendo che l'Autorità si è posta «l'obiettivo di vagliare attentamente ogni segnalazione, scremando affinché, appunto, non vi sia un uso strumentale dell'istituto. Questo proprio a tutela del whistleblowing, nel momento in cui taluni temono il rafforzamento delle garanzie specie nelle aziende private per il rischio di utilizzo distorto o ricattatorio che ne potrebbe derivare».

L'attento esame dei casi costituisce una delle funzioni più delicate affidate ad Anac, la protezione è rivolta solo a chi realmente la merita perché è stato sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altre misure punitive solo per aver segnalato un illecito commesso da un suo dirigente; protezione che non può certo essere accordata a chi viene giustamente sanzionato dal proprio datore di lavoro o, addirittura, effettua una segnalazione come whistleblower solo per crearsi una sorta di alibi o scudo rispetto a sanzioni che sa essere imminenti.

A questo fine, l'Autorità raccoglie tutti gli elementi utili anche dal datore di lavoro e valuta caso per caso ogni situazione.

La protezione del whistleblower, cioè di chi segnala illeciti, da comportamenti ritorsivi è centrale per l'Autorità.

Il 2022 era iniziato con l'Italia inadempiente nel recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 a tutela del whistleblowing, come aveva segnalato a inizio

anno la stessa Anac in un comunicato; recentemente un emendamento parlamentare nella legge di delegazione europea, ora in discussione al Senato, ha previsto una nuova delega che dovrebbe portare a un recepimento rapido, dopo l'approvazione da parte del Senato.

Ricorda Anac come il whistleblower svolge un ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti che possono minacciare l'interesse pubblico, in tutti i paesi che riconoscono questo istituto le segnalazioni hanno permesso la protezione di interessi comuni fondamentali, nonché il recupero di risorse pubbliche.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Manuela Sodini

Orario straordinario, va sempre autorizzato preventivamente dal dirigente

Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di regioni ed enti locali sono rivolte a fronteggiare situazioni non abituali ma "eccezionali" e pertanto non possono essere utilizzate come fattore regolare di programmazione del tempo di servizio e di copertura dell'orario di lavoro dei dipendenti. La prestazione di lavoro straordinario deve infatti essere espressamente autorizzata dal dirigente della struttura il quale deve mettere a base delle proprie valutazioni concrete esigenze organizzative, produttive e di servizio; rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di sua autorizzazione. La Corte di cassazione (ordinanza n. 41251/2021) ha chiarito in proposito che il legislatore ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle Pa; pertanto in difetto delle condizioni richieste ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro non può sorgere alcun diritto al compenso. È inoltre da escludersi che possa qualificarsi quale «autorizzazione in sanatoria» la certificazione da parte dell'amministrazione circa uno straordinario già espletato dal proprio dipendente.

Secondo il dipendente coinvolto nella vicenda i fogli di viaggio altro non erano che ordini di effettuare servizi fuori sede e quindi avevano autorizzato preventivamente la sua prestazione straordinaria correlata all'orario lavorativo. Tuttavia, prendendo le mosse dal dato normativo contrattuale, secondo la Corte di cassazione dai fogli di viaggio non si può desumere, neppure per implicito, una autorizzazione concessa dal datore di lavoro.

Nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'articolo 97 della Costituzione, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone sempre, in ogni caso, l'autorizzazione preliminare dell'ente di appartenenza. E ciò vale anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro straordinario siano indirizzate su richiesta del dipendente a dare luogo a forme di riposo compensativo - da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio - in luogo del compenso orario. Il passaggio autorizzatorio da parte del responsabile della struttura, per la Corte di cassazione è imprescindibile perché persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

declinati dalla normativa generale sul pubblico impiego. L'autorizzazione in parola, infatti, implica innanzitutto una "valutazione" sulla sussistenza delle effettive ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie; e comporta inoltre la "verifica" della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio. Compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di gestione del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dalla normativa sul pubblico impiego relativa al ruolo dei contratti collettivi nazionali con particolare riguardo al trattamento economico del personale, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Funzione Pubblica: nuovi pareri in materia di lavoro pubblico

Il 26 gennaio il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibili tre nuovi pareri in materia di lavoro pubblico:

- [parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l'assunzione;](#)
- [parere in materia di fruizione del congedo biennale per l'assistenza alle persone con disabilità;](#)
- [parere in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata.](#)

Fonte: Entionline del 01/02/2022

Incentivi funzioni tecniche fuori dal Dm assunzioni

Ancora buone notizie per i Comuni in materia di incentivi tecnici. Dopo l'importante delibera n. 16/2021 della Sezione delle Autonomie che ha riconosciuto l'applicabilità ex post dei regolamenti, giunge una nuova conferma del non assoggettamento delle somme ai vincoli assunzionali dei Comuni. La Corte dei conti per la Liguria, con [deliberazione n. 1/2022](#), conferma i precedenti orientamenti della magistratura contabile stabilendo che le somme che i Comuni destinano all'incentivazione del personale, ex articolo 113 comma 2 del Codice dei contratti, non rientrano nel computo degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019.

La delibera esamina il caso della quota, non superiore al due per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, della quale l'ottanta per cento viene ripartito tra il Rup e il restante personale impegnato nello svolgimento delle funzioni tecniche, sulla base dei criteri regolamentari adottati da ciascun ente previa contrattazione integrativa sui criteri per l'attribuzione delle somme.

La Sezione rammenta come la giurisprudenza contabile si sia in passato interrogata sulla sottoposizione degli incentivi per funzioni tecniche, ivi inclusi quelli derivanti dalle norme previgenti, ai vincoli posti alla spesa per il personale nonché al trattamento accessorio. La Sezione delle Autonomie (delibera 6/2018) ha rilevato che per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge 205/2017, comma 5-bis dell'articolo 113, la spesa per incentivi sfugge al tetto al trattamento accessorio ex articolo 23, comma 2, del DLgs 75/2017. Ciò perché l'allocazione in bilancio degli incentivi stabilita dal legislatore ha l'effetto di conformare la natura giuridica di quelle somme, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse relative agli incentivi, con l'effetto di comportare «l'esclusione di detta voce di spesa dalle spese di personale». Conformemente, le Sezioni regionali (ad esempio la Sezione Veneto, con delibera 72/2019) hanno evidenziato che può ricavarsene l'esclusione dal vincolo alla spesa in valore assoluto posto dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, naturalmente anche qui a far data dal 1° gennaio 2018.

Mancava un ultimo tassello, ovvero la determinazione del rilievo o meno ai fini del Dm assunzioni: già la Sezione Lombardia con delibera n. 73/2021 e la Sezione Abruzzo con delibera n. 249/2021 avevano avuto modo di esprimersi per l'esclusione delle somme anche in quest'ambito. Si aggiunge ora all'unisono la Liguria: le somme incentivanti non entrano nel computo degli spazi assunzionali, e non hanno, quindi, riflessi negativi sulla capacità dei Comuni di assumere. Conclusione non scontata, in senso assoluto, seppure vi fossero i precedenti di cui sopra: nell'ambito della medesima disciplina del Dm 17 marzo 2020 la Corte dei conti ha per ora ritenuto che non possano escludersi gli oneri per i rinnovi contrattuali, ad esempio, o ancora la spesa per le assunzioni in quota d'obbligo ex legge 68/1999. Permangono, cioè, importanti distinzioni tra la spesa rilevante ai fini del comma 557 e quella che caratterizza il nuovo regime assunzionale. Nel caso di specie, però, è la peculiare natura di quelle somme a determinarne - a trecentosessanta gradi - l'esclusione dal novero della spesa di personale.

La Sezione Liguria pone in luce, infine, un profilo interessante: la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli giuscontabili non è capace, in ogni caso, di determinare una espansione incontrollata della stessa: diversi "paletti" posti dal legislatore sono capaci di contenerne la dinamica, quali la fissazione del tetto massimo del due per cento dell'importo posto a base di gara, il limite del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente, nonché la delimitazione qualitativa dei potenziali destinatari delle somme. Nell'insieme, dunque, non può temersi ne derivi una espansione incontrollata della spesa.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Il contabile «di fatto» risponde sempre del danno arrecato all'ente per non aver agito con diligenza

Il dipendente pubblico che in assenza di una formale nomina svolge le funzioni di agente contabile non può sottrarsi ai medesimi obblighi e adempimenti di chi riveste, perché ufficialmente nominato, lo stesso ruolo. Tale circostanza si rinviene nell'articolo 93 del Tuel in base al quale coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. Ne discende che anche per il contabile «di fatto» è richiesto il medesimo grado di diligenza nella gestione del pubblico danaro dovuto dall'agente contabile regolarmente nominato. La violazione di questo obbligo può determinare la contestazione, accanto alle altre responsabilità (disciplinari ed eventualmente penali), dei seguenti tre tipi di danno erariale. Un primo, riferito al danno patrimoniale diretto; un secondo relativo al danno non patrimoniale all'immagine pubblica. Un terzo che riguarda il danno patrimoniale da disservizio.

È quanto emerge dalla [sentenza n. 2 del 14 gennaio 2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana](#), relativa alla condanna di un istruttore amministrativo addetto alla gestione dei servizi scolastici che pur non avendo la qualifica di agente contabile attestava pagamenti per i servizi risultati poi non effettivamente versati. A seguito di una ulteriore attività istruttoria veniva accertato che le condotte, modulate in relazione alle diverse modalità di esecuzione degli specifici pagamenti, sarebbero state tenute inserendo nell'estratto conto presente sul programma informatico i versamenti.

Dal punto di vista processuale le conseguenze sono state queste. Da una parte la contestazione del danno patrimoniale, ossia il danno ingiusto che ha colpito direttamente la sfera economico-patrimoniale dell'ente danneggiato. Il danno patrimoniale è stato quantificato sulla base delle risultanze presenti negli archivi informativi dell'agente della riscossione. In particolare, è stato possibile ricostruire, anche in via induttiva, l'ammontare complessivo dei versamenti irregolarmente dichiarati come effettuati e più compiutamente quantificati rispetto alla notizia di illecito erariale originariamente trasmessa.

Dall'altro lato, vi è stata la contestazione del danno reputazionale (o danno all'immagine) che rientra nella categoria del danno non patrimoniale (articolo 2059 del codice civile) che secondo la regola generale del codice civile deve essere valutato in via equitativa dal giudice. La Procura erariale, al riguardo, dopo aver evidenziato l'esistenza di un clamor fori, comprovato da articoli sulla stampa locale e da un servizio televisivo su emittente, del pari, locale, lo ha determinato sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi seguendo i canoni tradizionalmente applicati nella giurisprudenza contabile.

Infine, la Procura erariale ha agito anche per il risarcimento del danno patrimoniale da disservizio, in relazione alle retribuzioni percepite, ritenute in parte indebitamente versate per il periodo in cui il dipendente pubblico ha tenuto una condotta illecita, in forza dell'interruzione del nesso sinallagmatico determinato dalla distrazione delle energie lavorative. Il ristoro è stato calcolato in via equitativa nel dieci per cento della retribuzione percepita nel periodo interessato dalla condotta illecita.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Claudio Carbone

Ispettorato del Lavoro: le PA non comunicano i lavoratori occasionali

Con la [Nota n. 109 del 27 gennaio 2022](#) l'[Ispettorato Nazionale del Lavoro](#) ha pubblicato una serie di faq con cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dall'art. 13 del D.L. 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021; di particolare interesse è la faq n. 4, nella quale l'Ispettorato chiarisce che la pubblica amministrazione è esonerata da tale adempimento, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Fonte: Entionline del 31/01/2022

Aran: elezioni per il rinnovo delle RSU

L'Aran ha pubblicato la [Circolare n. 1 del 27 gennaio 2022](#), con cui fornisce chiarimenti, a tutte le Amministrazioni pubbliche, in merito allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU.

Fonte: Entionline del 31/01/2022

Finanza

Doppia scadenza sui fondi anti-crisi del 2022 - Ecco le istruzioni della Rgs

Nuova faq della Ragioneria sulla possibilità di utilizzare anche nell'anno 2022 l'avanzo dei fondi per l'emergenza. Il tema è noto, ma la sua rilevanza, ha indotto il ministero dell'Economia a tornarci ([con la Faq n. 43](#)).

L'articolo 13 del DI 4/2021 ha concesso di poter impiegare, anche nell'anno 2022, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa nel biennio 2020 e 2021.

Nello specifico, potranno essere impiegate entro il 31.12.2022 le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ricevute negli anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Potranno altresì essere utilizzati, fino alla fine del 2022, i ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni Covid-19, salvo che i Ministeri competenti non abbiano già emanato specifiche disposizioni.

La Ragioneria ricorda poi che per l'utilizzo delle somme nel corso del 2022 e la loro successiva certificazione, occorre che le stesse siano impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o che a valere delle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Segue invece regole diverse il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 205/2017. L'utilizzo di queste risorse aree interne deve infatti avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del ministero dell'Economia ai singoli Comuni. Pertanto, nell'ipotesi del contributo 2020 erogato dal Mef nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo al 30 giugno 2022. Per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal comune all'impresa beneficiaria (Faq n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione territoriale).

In conclusione saranno oggetto di regolazione finale sia le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate, sia le risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, le eventuali somme non utilizzate entro il termine del 31.12.2022 saranno oggetto della certificazione Covid/19, da trasmettere entro il 31 maggio 2023.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Per la Cassazione niente deroghe: anche la casa occupata paga l'Imu

Sbaglia la Commissione tributaria nell'affermare che il proprietario, privato della materiale disponibilità del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, vada esente dall'Imu. È questo il principio di diritto confermato nuovamente dalla Corte di cassazione, con la [sentenza 1° febbraio 2022 n. 2966](#).

La sentenza assume rilievo perché è di pochi giorni successiva alla pronuncia della Ctr Toscana 19 gennaio 2022, n. 67, con la quale si è ritenuto che il proprietario dell'immobile occupato abusivamente non è titolare di alcun indice di capacità economica, e per questo non può essere assoggettato all'imposta.

Continua, quindi, il braccio di ferro tra il giudice di legittimità e alcuni giudici di merito, contrasto che alimenta inutilmente un contenzioso, il cui esito appare scontato.

Difatti, sono molte le sentenze che si sono occupate dell'ipotesi in cui il proprietario non possa utilizzare il bene, in quanto detenuto illegittimamente da terzi. Questione affrontata anche alla fine dell'anno scorso, con la sentenza 22 ottobre 2021 n. 29658.

La fragilità delle argomentazioni dei giudici di merito, oltre ad essere stata già accertata dalla Corte di cassazione, ha anche trovato una conferma normativa. In particolare, l'articolo 4-ter del DL 73/2021, ha previsto - per le sole persone fisiche, che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto - l'esenzione Imu 2021. Previsione normativa che non avrebbe alcuna ragion d'essere, se fosse confermato l'orientamento dei giudici di merito.

Anche nell'ultima sentenza la Corte ha ricordato che il presupposto dell'imposta è il possesso, inteso come attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione. Non assume, pertanto, alcun rilievo l'eventuale esercizio da parte del possessore di poteri di gestione e amministrazione dell'immobile, come pure quello della fruttuosità o meno del bene stesso.

La Corte rammenta che tale impostazione è stata ribadita anche con riferimento alla medesima situazione fattuale, in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere possessore del bene, in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (Cassazione n. 7800/2019).

Si tratta di principi applicati dalla Corte anche in altri casi di mancata disponibilità del bene, come nel caso di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della Pa, o ancor più frequentemente (oltre settanta sentenze) nella nota querelle relativa alla debenza dell'Imu per i fabbricati con contratto di leasing risolto, ma con immobile non riconsegnato (da ultimo, Cassazione 2 febbraio 2022n. 3123).

Non c'è che da auspicare, ora, in un definitivo allineamento della giurisprudenza di merito, almeno al fine di evitare un inutile, scontato e costoso contenzioso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Pasquale Mirto

La costituzione del Fondo salario accessorio per la contrattazione decentrata/integrativa

Nell'arco degli ultimi 20 anni la costituzione del fondo salario accessorio ha subito diversi interventi legislativi partendo dal Dlgs 165/2001 Tupi (testo unico pubblico impiego) e s.m.i., fino ad arrivare al Dm 17 marzo 2020.

Il fondo salario accessorio fin dalla sua origine ha avuto il primario compito di riconoscere un salario aggiuntivo oltre a quello stabilito dal contratto nazionale di lavoro e nasceva dall'esigenza di erogare maggiori somme a seconda delle esigenze delle varie pubbliche amministrazioni. Con il decreto "Brunetta" del 2009 (Dlgs 150/2009) è stato introdotto il sistema di misurazione delle performance che ha stabilito degli obiettivi sia di ufficio che personali, dando la possibilità di premiare i più meritevoli.

Gli interventi normativi iniziano come detto dal Dlgs 165/2001, con l'articolo 40 comma 3-quinquies che stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al fondo salario accessorio individuate all'articolo 45 comma 3-bis e l'articolo 40-bis comma 1 dove è individuato l'organo interessato al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

In seguito, con l'articolo 9 DI 78/2010 si è giunti alla determinazione del tetto complessivo delle risorse da destinare al finanziamento del fondo salario accessorio, poi rideterminato definitivamente con l'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017.

Il fondo, diviso in due parti una stabile e una variabile, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata stabilita quella stabile, con riferimento a quello determinato nell'anno 2016. Invece, la parte variabile, varia a seconda delle somme aggiuntive determinate dal bilancio e dalle economie del fondo dell'anno precedente.

Così facendo si garantiscono adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, premiando il merito e la qualità dei servizi (come previsto dal decreto "Brunetta"), assicurando al contempo

l'invarianza della spesa e la semplificazione, per tutte le amministrazioni pubbliche virtuose ossia rispettose del patto di stabilità interno 2015.

A partire dal 2018 con l'articolo 67 comma 1 del Ccnl del 21 maggio 2018 il limite del fondo è quello calcolato nel 2016, consolidato nel 2017 riprendendolo e stabilizzandolo con tutte le voci da considerare indicate dall'articolo 31, comma 2, del Ccnl del 22 gennaio 2004, unificandole in modo definitivo, nello specifico della parte stabile, avendo così un unico importo.

Fermo restando quanto già detto per la parte stabile, così come previsto al comma 2 dell'articolo 23 del Dlgs 75/2017, gli enti possono anche in base al comma 3 destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di limiti alla spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. L'articolo 7 comma 4 del Ccnl del 21 maggio 2018 ha individuato le materie e ha stabilito i criteri, misure e modalità di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa.

Tutto ciò ha comportato che il fondo varia proporzionalmente annualmente, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, nel rispetto dell'invarianza del valore medio pro capite per dipendente riferito al calcolo del personale in servizio nell'anno 2018; con l'incremento del numero dei dipendenti, aumenta anche il fondo.

In particolare, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Con l'introduzione dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del Ccnl 21 maggio 2018 è stato previsto che l'importo di cui al comma 1 (fondo determinato nel 2016) è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, di euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente Ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;

Sul tema è intervenuta la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, enunciando

il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del Ccnl funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017».

In base all'articolo 68 comma 1 richiamato dall'articolo 7 comma 4 lettera a i criteri di ripartizione delle risorse disponibili possono essere negoziati con cadenza annuale.

La competenza alla determinazione del fondo da destinare alla contrattazione integrativa è, alla luce del articolo 4 del Dlgs 165/2001, del dirigente/dipendente con posizione apicale, del servizio del personale o del servizio finanziario.

La costituzione del fondo dovrebbe avvenire a inizio di ogni anno, al fine di consentire alle parti, sindacati e amministrazione, di sottoscrivere il relativo contratto decentrato, per poi dare luogo alla conseguente erogazione delle risorse, solo dopo aver accertato i risultati che l'istituto contrattuale ritiene dover raggiungere per la distribuzione delle misure premiali con l'intervento dell'organismo indipendente di valutazione (performance).

La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. L'effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

Il ruolo del revisore è quello di entrare nelle fasi che caratterizzano la stipula del contratto con le parti sindacali, dalla proposta bozza formulata e accettata; solo in seguito alla valutazione di ogni singolo dipendente avviene l'erogazione del salario accessorio.

Le fasi si possono suddividere in tre, nella prima vi è l'individuazione in bilancio delle risorse che, come anzidetto, sono costituite da una parte stabile ben definita e una variabile oggetto di contrattazione annuale.

La seconda fase è la costituzione formale del fondo, che è di pertinenza del dirigente o figura equivalente preposto a quantificare l'ammontare delle risorse da destinare al fondo da sottoporre alla certificazione del revisore.

La terza e ultima fase consiste nella sottoscrizione del fondo integrativo e solo allorché ciò avviene, secondo i dettami della contabilità finanziaria e nello specifico del principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione di cui all'articolo 16 dell'allegato 1 al Dlgs 118/2011, principi generali o postulati, sorge l'obbligazione giuridica che perfezionata costituisce titolo idoneo a iscrivere il fondo e a impegnare la somma secondo un criterio di esigibilità, ossia quando queste obbligazioni scadono e diventano esigibili con la necessità di costituzione del Fpv parte corrente (fondo pluriennale vincolato) se come avviene non di rado la contrattazione si chiude a fine anno.

L'organo di revisione è chiamato a rendere la certificazione sulla costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente dopo una approfondita analisi del rispetto di tutti i vincoli e limiti anzidetti. Sul punto il gruppo tecnico di lavoro costituito dall'Ancrel, dedicato alle problematiche riguardanti il revisore sulle tematiche di gestione del personale, ha elaborato un apposito modello di certificazione.

Interessante è l'intervento della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 85/2020 in merito alla preventiva certificazione «sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori» con l'obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale. La Corte ha ribadito l'importanza dell'acquisizione preventiva della certificazione dell'organo di revisione che costituisce elemento indubitabile.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autori: Giovanni Granata e Antonio D'Angelo - Rubrica a cura di Ancrel

Così la semplificazione complica il Dup

All'approssimarsi della scadenza per la predisposizione da parte dell'organo esecutivo e, successivamente, per l'approvazione consiliare dei documenti di programmazione, si ripropongono le diversità di comportamenti che si registrano negli enti locali sui documenti settoriali di programmazione che devono essere ricompresi nel documento unico di programmazione.

Per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, punto 8.2, nella parte 2^a della sezione operativa del Dup devono essere inseriti tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e, in particolare:

- a) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- b) il programma biennale di forniture e servizi;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- d) il programma triennale del fabbisogno di personale.

Con la modifica intervenuta a seguito del Dm Mef 29 agosto 2018, ossia, a decorrere dalla programmazione 2019-2021, è disposto, con chiarimento definitivo, che «tali documenti sono approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni», salvo che nel caso in cui i termini per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente precedono o sono successivi a quelli per l'adozione o approvazione del Dup.

In tema di termini, è da sottolineare per ciascuno dei documenti che:

- il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, una volta adottato con la proposta di Dup, deve essere posto in pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni e rilievi entro 30 giorni ed approvato entro i successivi 30 giorni. Tempi che rientrano pienamente nella fase procedurale ordinaria di approvazione del Dup;
- il programma biennale di forniture e servizi non ha tempi e modalità diversi da quelli del Dup e, peraltro, è inserito quale esempio e riferimento di documento programmatorio settoriale nel sopra richiamato principio contabile;

- anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare non ha tempi e modalità diversi da quelli del Dup;
- il programma triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto delle linee di indirizzo per la predisposizione dettate dal Dm 8 maggio 2018, deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione e, conseguentemente, nella proposta di Dup e nel Dup definitivo.

Per tutti i documenti settoriali di programmazione appare, quindi, indubitabile che il rispetto del principio contabile imponga l'inserimento degli stessi nella proposta di Dup, per l'adozione, e nel Dup definitivo, per l'approvazione, senza la necessità di ulteriori deliberazioni come, invece, risulta avvenire ancora in molti enti locali.

A giustificazione della diversità di procedure non può essere addotto l'obbligo di trasmissione separata di taluni documenti programmatori ad organi statali, stante che l'adempimento può essere assolto estrapolandoli dal Dup. Può, invece entrare in gioco l'effetto "matrioska" delle norme, a causa di quel percorso a cascata per cui la norma, per essere tradotta in pratica, rimanda ad altri provvedimenti attuativi, non sempre in linea con le disposizioni legislative dalle quali traggono origine.

Soltanto per esemplificare, è evidente l'incoerenza della programmazione biennale delle forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro in un contesto complessivo e generalizzato di programmazione triennale. Ed è altrettanto evidente il disallineamento temporale dell'obbligo di comunicazione entro il mese di ottobre al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni di beni e servizi che si prevede di inserire nel programma di importo superiore ad un milione di euro.

Le incoerenze ed i problemi irrisolti non servono, però, ad assolvere comportamenti che, con l'adozione di provvedimenti separati di adozione e/o approvazione di uno o più documenti settoriali di programmazione, seppure inseriti successivamente nel Dup, comportano inutili duplicazioni di atti e aggravamento dei procedimenti amministrativi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Francesco Bruno

Canone unico, ok alla tariffa giornaliera differenziata per zone e tipologia di occupazione

Con la [risoluzione n. 1/ 2022](#) il dipartimento delle Finanze ritorna sulle modalità di determinazione delle tariffe relative al canone mercatale, con particolare riferimento al canone applicabile agli ambulanti.

Preliminarmente, il Mef ricorda che la normativa non prevede delle tariffe massime, ma impone ai Comuni di determinarle in modo tale da ottenere complessivamente un gettito non superiore a quello ottenuto dai prelievi sostituiti dal canone unico patrimoniale. Questa regola patisce un'unica eccezione, che è quella relativa ai canoni mercatali con occupazione temporanea, per i quali è prevista la possibilità di deliberare aumenti che non possono eccedere il 25% della tariffa base.

Nella risoluzione ministeriale si conferma la legittimità della graduazione delle tariffe operata dai Comuni sulla base di coefficienti che valorizzano, oltre alla durata e alla superficie occupata, anche la tipologia di occupazione e la zona del territorio in cui viene effettuata, purché ovviamente tali coefficienti non determinino uno sforamento della tariffa massima, per i casi in cui questa è prevista.

Si ricorda anche che il canone mercatale, oltre a sostituire la Tosap o la Cosap, limitatamente alle occupazioni temporanee sostituisce anche la Tari, sia tributo che corrispettiva.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, diverse da quelle mercatali, la tariffa standard giornaliera è disciplinata dal comma 827 della legge 160/2019. Le tariffe standard, articolate per classe dimensionale dei Comuni, non sono soggette a particolari restrizioni, sicché il Comune potrà aumentarle, senza che peraltro sia previsto alcun limite massimo.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee di aree mercatali, invece, le tariffe sono indicate nel comma 842, ed il successivo comma 843 dispone che i Comuni possono prevedere aumenti nella misura massima del 25 per cento e che sono tenuti ad applicare, per le occupazioni che si svolgono con carattere

ricorrente e con cadenza settimanale, una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Il medesimo comma, inoltre, prevede che le tariffe del canone mercatale temporaneo siano applicate «frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata».

Quest'ultimo punto è stato oggetto già di un chiarimento ministeriale, con [risoluzione n. 6/f del 28 luglio 2021](#), che viene ora riconfermato con la nuova risoluzione, nella quale si ribadisce che la tariffa oraria per il canone mercatale temporaneo deve essere calcolata prendendo la tariffa standard giornaliera, divisa per 24 ore e moltiplicata per le ore effettive di occupazione, fino però a un massimo di 9 ore. Criterio, questo, invero non seguito dalla generalità dei Comuni, che hanno operato dividendo la tariffa giornaliera per 9 e moltiplicandola per le ore effettive di occupazione.

La poco felice formulazione della norma autorizzerebbe entrambi i criteri, anche se quello ministeriale appare come il meno aderente, considerato che è previsto che la tariffa giornaliera è "frazionata per ore, fino a un massimo di 9".

La decisione passa ora ai Comuni, che dovranno decidere, entro il prossimo 31 marzo, se modificare i regolamenti, per aderire alla tesi ministeriale, ovviamente limitatamente al canone mercatale temporaneo, perché le altre occupazioni temporanee non hanno alcun limite specifico, con l'ulteriore considerazione che il regolamento in questione non è impugnabile dal Ministero, in ragione della natura patrimoniale del prelievo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Pasquale Mirto

Irap, entro il 16 febbraio gli enti possono scegliere tra metodo retributivo o commerciale

Il 16 febbraio scade il termine per il versamento del primo acconto Irap riferito al mese di gennaio. Entro la stessa data gli enti possono scegliere se determinare l'Irap dovuta con il metodo retributivo o con il metodo commerciale adottando comportamenti concludenti in base alla circolare 97/1998, punto 4.1.

Il Dlgs 446/1997, istitutivo dell'Irap, per gli enti locali, o altro ente compreso nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, prevede infatti due modalità di calcolo dell'imposta. La prima, cosiddetta retributiva, prevista dall'articolo 10, comma 1, prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari alle retribuzioni erogate ai dipendenti, dei redditi assimilati a lavoro dipendente, dei compensi erogati per Cococo di cui all' articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir nonché per prestazioni occasionali e compensi per obblighi di fare non fare permettere. Alla base imponibile così determinata (applicando le deduzioni di cui all'articolo 11 tra le quali spiccano i contributi Inail ormai pacificamente deducibili anche con il metodo retributivo) si applica, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto, l'aliquota dell'8.5%.

Nel caso in cui l'ente svolga anche attività commerciale, il comma 2 dell'articolo 10-bis del Dlgs 446/1997 prevede che il calcolo della base imponibile possa essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, applicando il metodo del valore della produzione netta (Vpn) tipico dei soggetti commerciali. L'imponibile istituzionale viene di conseguenza ridotto delle retribuzioni erogate al personale cosiddetto commerciale, con un primo risparmio netto dell'8.5% sulle tali somme. Inoltre esso viene ulteriormente ridotto di una percentuale, calcolata in base al rapporto tra le entrate commerciali e il totale delle entrate correnti, che rappresenta la quota di retribuzioni dei lavoratori non direttamente riferibili alle attività commerciali (promiscui) (articolo 10-bis, comma 2).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 20 della legge di stabilità 2015, il risparmio potenziale connesso alla scelta del metodo commerciale è risultato ancora maggiore in quanto la norma prevede che per i soggetti che determinano il (Vpn) ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 (metodo commerciale)

è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, in sostanza la deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile irap diventa quasi integrale, e ha come effetto un ulteriore riduzione della base imponibile commerciale rispetto al passato, fino, in alcuni casi, al suo azzeramento. Infatti è abbastanza comune che con l'applicazione del metodo commerciale l'ente locale si trovi con un valore della produzione netta negativo, amplificando in questo modo il risparmio Irap derivante dalla scelta del metodo commerciale. In ogni caso al valore della produzione netta risultante eventualmente positivo si applica l'aliquota Irap regionale, normalmente pari al 3.9%.

La circolare n. 148/2000 dell'agenzia delle Entrate, al punto 7.3.3, stabilisce che le attività commerciali dell'ente sono quelle rilevanti ai fini Iva mentre gli obblighi contabili si intendono assolti se sono tenute le scritture ai fini Iva (circolare n. 97/1998). La scelta deve essere operata in sede di dichiarazione ma può essere desunta dai comportamenti concludenti del contribuente. (circolare n. 97/1998, p. 4.1). La scelta può essere resa esplicita con una delibera di giunta o altro atto che evidenzi il risparmio atteso. La scelta può essere effettuata per tutte le attività Iva dell'ente o solo per alcune, come previsto dalla circolare citata, sulla base di calcoli di convenienza economica che terranno conto dell'incidenza del costo del personale per le singole attività e dell'aumento del rapporto forfettario e del conseguente maggior risparmio sui dipendenti non specificatamente riferibili all'aumentare del volume d'affari contrapponendo tale risparmio all'eventuale incremento della base imponibile commerciale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Domenico Luddeni

Fondo progettazione, al via le richieste degli enti per i contributi 2022

Partono da oggi - e fino al 15 marzo, termine perentorio - le richieste di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di comuni interessati ai contributi 2022 a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nel limite di 320 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019 (da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021 n. 234).

La Direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del Viminale ha comunicato che con il [decreto del ministero dell'Interno 1° febbraio 2022](#), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il [modello di certificazione](#) per la presentazione della richiesta. Richiesta che andrà comunicata al ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (Glf), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (Mop).

Gli enti interessati a trasmettere un'istanza di finanziamento sulla Piattaforma GLF e non ancora accreditati al Portale Bdap, possono fare richiesta di un'utenza Mop per l'accesso all'area riservata del Portale.

La richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (Cup) valido e attivo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva che si intende realizzare e deve essere riferita a una "nuova" progettazione. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente all'emanazione del decreto, secondo la verifica sulla data di pubblicazione del Cig perfezionato o dello smartCig associato al Cup dell'opera contenuto nella richiesta di contributo.

Agli enti che avranno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine del 15 marzo 2022, è consentito, nelle more della conclusione della procedura di

concessione del contributo, avviare le gare per l'affidamento della progettazione a valere sulle risorse proprie che, nel caso di concessione del contributo, verranno poi liberate per altre finalità. Quindi, rientrano nella definizione di "nuova" progettazione anche le gare avviate a decorrere dal 15 marzo 2022 e prima dell'adozione del decreto del ministero dell'Interno/Mef di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 160/2019, con il quale viene attribuito il contributo a ciascun ente.

Non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati Bdap i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2020). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, queste informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla Banca dati. Gli enti locali che non risultano avere il richiamato requisito non potranno accedere alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (Glf) per la presentazione della richiesta di contributo fino all'invio delle informazioni.

Il Viminale precisa che, in sede di assegnazione del contributo anno 2021, alcuni enti hanno formulato richieste di contributo per importi elevati che, come successivamente accertato, riguardavano il costo dell'opera da realizzare anziché il costo della "progettazione". Errori di questo genere potrebbero portare alla diretta esclusione della richiesta formulata oppure all'avvio di un lungo procedimento amministrativo di accertamento e alla segnalazione del danno erariale causato a questa Amministrazione e agli altri enti locali eventualmente esclusi per incapienza nel fondo stanziato. L'importo da indicare in questo campo è pari alla differenza tra l'importo indicato in «Costo complessivo della progettazione» al netto di quanto indicato nel campo «Quota parte finanziata». In assenza di altre fonti di finanziamento il valore indicato in questo campo sarà corrispondente a quanto indicato in «Costo complessivo della progettazione».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Agenzia Entrate: trattamento fiscale del contributo comunale per il Covid-19

Con [risposta ad interpello n. 58 del 31 gennaio 2022](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio di un Comune in merito alla sussistenza dell'obbligo di assoggettare a ritenuta fiscale il contributo che l'ente intende riconoscere al Consorzio Fidi, al fine di accollarsi le spese per l'istruttoria delle pratiche di concessione dei fidi alle imprese del territorio, con la finalità di agevolare tali imprese nell'ottenimento di prestiti a fronte delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19: l'Agenzia chiarisce che, in applicazione dell'art. 10-bis del decreto Ristori, anche tale tipologia di sovvenzione non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e non è, quindi, da assoggettare alla ritenuta d'acconto al momento dell'erogazione; ovviamente, tale esenzione è riconosciuta nel presupposto che i sostegni economici in oggetto siano strettamente connessi all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

Fonte: Entionline del 03/02/2022

Occupazioni temporanee con aumenti fino al 25%

Il canone patrimoniale per le occupazioni temporanee delle aree mercatali non può subire aumenti maggiori del 25% rispetto alla tariffa di legge. Lo ricorda il dipartimento Finanze con la [risoluzione 1/2022](#) in risposta alle segnalazioni di aumenti tariffari ingiustificati da parte delle associazioni di categoria.

Nel canone unico di occupazione, in linea di principio, non sono previsti limiti massimi alle potestà normative dei comuni che pertanto possono liberamente modulare il prelievo locale. Nel canone unico è contemplato il canone per le occupazioni delle aree mercatali. Questo si articola nelle occupazioni permanenti e temporanee, a seconda che l'occupazione si protragga per un periodo, rispettivamente, pari o inferiore all'anno solare. Nel primo caso, l'articolo 1, comma 841, legge 160/2019 prevede delle tariffe base che possono essere aumentate dai comuni senza tetti massimi. Per quelle temporanee, invece, il comma 843 della medesima legge impone un limite del 25% della misura base che non può mai essere superato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Luigi Lovecchio

Pnrr, tutte le deroghe contabili e sul personale per accelerare le procedure di attuazione

La partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari non può essere rallentata dalle regole contabili degli enti locali. Le esigenze di celerità del procedimento amministrativo inducono dunque a varare una serie di deroghe al vigente ordinamento contabile degli enti locali, che interessano sia le fasi della programmazione che quelle della gestione.

Le deroghe contabili

Innanzitutto l' articolo 6-bis del DL 152/21 stabilisce la possibilità di espletare le procedure di affidamento delle attività di progettazione anche in mancanza di una specifica previsione degli interventi nel piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale. Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 163 del Tuel ,anche nel corso dell'esercizio provvisorio o durante la gestione provvisoria. In ambito gestionale l'articolo 15 del Dl 77/21 consente poi l'accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità. Il Peg dovrà però contenere appositi capitoli di entrata e uscita finalizzati alla gestione delle risorse e degli investimenti Pnc e Pnrr (articolo 3 del Dm 11 ottobre 2021). Gli enti territoriali, in quanto soggetti attuatori dei progetti Pnrr, potranno ottenere anticipazioni di cassa da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Decreto Pnrr dispone infatti, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L'erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito per l'attuazione del programma Next Generation Eu. Nessun limite infine all'utilizzo degli avanzi di

amministrazione vincolati da parte degli enti in disavanzo. L'articolo 15 del DI 77/2021 dispone infatti che le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.

La spesa di personale

Tra le norme in materia di spesa del personale, l'articolo 31-bis del DI 152/2021 detta le regole per le assunzioni a tempo determinato per un periodo anche superiore ai trentasei mesi, ma non oltre il 2026, in deroga ai vigenti limiti sul lavoro flessibile e alle disposizioni dell'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 e articolo 33 del DI 34/2019. Le predette assunzioni sono però subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione contabile del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Nessun blocco alle assunzioni poi in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato. Con l'articolo 3-ter del DI 80/2021 viene infatti posta una deroga alla regola generale, disciplinata all'articolo 9, commi 1-quinquies e successivi, del DI 113/16, che prevede, nell' ipotesi di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato o dell' invio dei documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dal termine di legge per l'approvazione degli stessi, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Anna Guiducci

Imposta di soggiorno, irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario

La Corte di cassazione ha affermato il principio della irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario relativo all'omesso o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno, introdotto dal legislatore con il decreto legge 34/2020.

Un amministratore di una Srl esercente attività alberghiera, quale incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno, avendo, per ragione del suo servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità del denaro derivante dall'incasso di tale tassa e avendo omesso di riversarla al Comune nel termine perentorio di quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, si sarebbe appropriato della somma complessiva di poco più di 10mila euro, nel periodo che intercorre dal 1 ottobre 2012, al 30 settembre 2015.

La Corte di appello in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, che aveva condannato l'amministratore, lo ha assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Procuratore Generale è ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di appello. La Cassazione ha accolto le motivazioni del ricorso del Procuratore in quanto fondate.

Osserva la Cassazione che l'articolo 180, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, ha stabilito, con l'inserimento del nuovo comma 1-ter nell'articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

La norma ha, quindi, in primo luogo modificato, sul piano sostanziale, il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria; il gestore ha, inoltre, assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto passivo dell'imposizione colui che alloggia nella struttura ricettiva.

Osserva la Cassazione, tuttavia, che il nuovo illecito amministrativo tributario previsto dall'ultima parte, dell'articolo 180, comma 3, per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta di soggiorno non può essere applicato retroattivamente, stante il limite posto dall'articolo 1, della legge n. 689 del 1981 e la mancanza di una norma transitoria ad hoc.

Per la Cassazione, tuttavia, permane la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa poste in essere dal gestore di struttura ricettiva.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Federico Gavioli

Prova di qualità per i Comuni sulla Tari

Prende forma la nuova disciplina della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l'approvazione da parte dell'Arera del testo unico in materia (Tqrif).

La deliberazione dell'Autorità n. 15 del 18 gennaio scorso è intervenuta fissando una specifica disciplina della qualità contrattuale e di quella tecnica, relativa sia alla gestione del servizio che quella dei rapporti con gli utenti e dell'applicazione del conseguente prelievo (tassa o tariffa). Disciplina che troverà applicazione dal 2023.

Le nuove regole interesseranno il gestore del servizio integrato oppure, qualora i servizi che lo compongono siano gestiti da soggetti diversi, il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, che in molti casi coincide con il Comune, il gestore della raccolta e trasporto e quello dello spazzamento e del lavaggio delle strade. Per ciascuno di essi sono previsti degli specifici obblighi qualitativi, riguardanti, per il primo, le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, ai punti di contatto con l'utente e alle modalità e periodicità di pagamento, alla rateizzazione e alla rettifica degli importi non dovuti e, per gli altri due, riferiti al ritiro dei rifiuti su chiamata, agli interventi per i disservizi, per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare e per la continuità e regolarità del servizio.

Particolarmente incisivi sono gli obblighi qualitativi imposti nel campo di gestione delle tariffe, ossia della tari o della tariffa corrispettiva. Obblighi che in alcuni casi risultano difformi da quelli previsti dalle norme tributarie di disciplina e che sembrerebbero limitare in modo rilevante la potestà regolamentare dei Comuni in materia.

Ne sono esempio il termine entro cui l'utente dovrà presentare la richiesta di attivazione del servizio, che l'articolo 6 della delibera ha stabilito in 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Volendo far probabilmente riferimento alla dichiarazione di natura tributaria relativa alla Tari, disciplinata dall'articolo 1, comma 684, della legge 147/2013, il cui obbligo sorge invece al verificarsi del presupposto del tributo (l'inizio del possesso o

della detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ovvero per la variazione degli elementi incidenti sulla determinazione della tassa) e non avente la finalità di richiedere al Comune l'attivazione del servizio. Si tratta di due aspetti (attivazione del servizio e dichiarazione del verificarsi del presupposto tributario) che in realtà, quantomeno nella connotazione tributaria del prelievo (ma per molti aspetti anche per quella cosiddetta "corrispettiva"), sono del tutto disgiunti. Tanto che l'obbligo tributario e quindi quello dichiarativo sorgono indipendentemente dall'attivazione del servizio. Come ne è prova, oltre alla costante e decennale giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alla debenza del tributo in seguito alla mera potenzialità di produrre rifiuti in locali o aree, a prescindere dalla loro effettiva produzione, anche la previsione normativa che conferma l'obbligo tributario, seppure ridotto, pur in assenza di servizio (comma 656, articolo 1, legge 147/2013). Insorgenza dell'obbligo tributario che comporta l'obbligo dichiarativo entro un termine codificato dalla legge (seppure con qualche incertezza, alla luce delle modifiche apportate dal DL 34/2019 all'articolo 1, comma 684, della legge 147/2013 – circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/df/2019). È peraltro del tutto evidente che, specie in quelle realtà (e sono sempre di più) in cui il servizio è fornito in maniera puntuale (con l'assegnazione di contenitori individuali), la richiesta dell'utente di fornitura delle attrezzature necessarie deve essere molto più tempestiva della dichiarazione tributaria, per ovvi motivi pratici. Arera pare far coincidere i due adempimenti, come si evince dall'articolo 7, il quale ha specificato che nella risposta alle richieste di attivazione del servizio (adempimento nuovo non previsto dalla normativa Tari) il gestore delle tariffe deve indicare la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio e che le richieste di attivazione producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Coincidenza che porterebbe a invadere la sfera regolamentare dei Comuni, fino ad arrivare a determinare il contenuto della dichiarazione (laddove invece il comma 685 lo rimette al Comune) e anche la modalità della sua presentazione (sempre invece di competenza comunale). Analoghe considerazioni possono farsi per le modalità di variazione o cessazione del servizio (articoli 10-12), dove l'Autorità si è spinta fino a determinare gli effetti delle stesse sull'obbligazione tributaria, i quali evidentemente non possono che spettare al legislatore stante la riserva di legge costituzionale in materia.

L'invasione della sfera tributaria appare ancora più evidente nei punti in cui la deliberazione Arera interviene nel disciplinare le modalità di pagamento. Secondo l'Arera, il gestore delle tariffe deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto. Senza tenere conto, oltre che dell'ampia facoltà di scelta che l'articolo 2-bis del Dl 193/2016 ha assegnato ai Comuni in tema di opzione tra le diverse modalità di pagamento ammesse, del fatto che è lo stesso legislatore ad aver imposto ai Comuni l'adozione del sistema di pagamento per mezzo del nodo Pago.pa, il quale, come noto, non è normalmente gratuito per i contribuenti, a differenza del modello F24, peraltro destinato a un progressivo superamento secondo le norme del Cad (Dlgs 82/2005).

Con riferimento al termine di pagamento, l'attuale assetto normativo della Tari ha lasciato all'autonomia dei Comuni il compito di stabilire le scadenze, che sono contenute nei regolamenti comunali o nelle delibere annuali di approvazione delle tariffe, con il solo vincolo legislativo di prevedere almeno due rate a cadenza semestrale (di norma) e di consentire al contribuente il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. L'Autorità invece ha stabilito che il termine per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento, pur se all'articolo 26.2 ha confermato invece nella sostanza il dettato della legge. L'Autorità ha previsto un'emissione minima annuale del documento di riscossione (avviso di pagamento Tari), permettendo tuttavia emissioni con maggior frequenza, non superiore al bimestre, in accordo con l'Etc. Pur se quest'ultimo, in campo tributario, non ha alcuna competenza, rimessa dalla legge al Comune.

L'Autorità codifica anche la disciplina delle eventuali rateizzazioni di pagamento, oggi completamente rimessa, quantomeno per la fase precedente alla notifica dell'accertamento esecutivo, alla disciplina regolamentare comunale. Il Tqrif prevede invece in modo puntuale i casi di accesso alla rateizzazione, le modalità di richiesta e gli interessi da addebitare (distinguendo tra interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Bce, e interessi di mora, previsti dalla vigente normativa). Sul punto è del tutto evidente la compressione della potestà regolamentare dei Comuni in materia di riscossione (fino anche a stabilire i casi puntuali di obbligo), spettante senza dubbio ai Comuni (Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/df/2020).

Anche il termine per eseguire eventuali rimborsi, che la legge fissa in 180 giorni (articolo 1, comma 164, legge 296/2006), è ridotto dall'Arera a 120 (articolo 28.2).

Insomma, una riscrittura delle norme tributarie e una compressione dell'autonomia regolamentare dei Comuni che, ad avviso dell'Autorità, è del tutto legittima, alla luce delle competenze regolatorie in materia di qualità del servizio che la legge 205/2017 ha rimesso alla medesima, oltre che delle competenze che la stessa ha in base alla legge 481/1995. Competenze che, sempre a detta dell'Autorità, permettono di comprimere l'esercizio dell'autonomia regolamentare comunale in materia di entrate nell'ambito del rispetto anche delle disposizioni regolatorie e di qualità del servizio adottate dall'Arera. Aspetto questo che in realtà merita un'attenta ponderazione, alla luce dell'autonomia regolamentare che il Dlgs 267/2000 (articolo 3, comma 3 e articolo 149, comma 3), oltre che l'articolo 52 del Dlgs 446/1997, hanno riservato ai Comuni in materia di entrate. Autonomia, di derivazione costituzionale, che si contraddistingue dalla peculiarità di poter modificare le norme di legge in materia, purché non riguardanti le materie sottratte alla disciplina regolamentare dalla stessa legge (soggetti passivi, fattispecie imponibili, aliquota massima), e purché rispettosa dei limiti impliciti derivanti dai principi generali dell'ordinamento giuridico (come ad esempio quello relativo alla riserva di legge). Quindi, pur tenendo conto del potere regolatorio assegnato all'Autorità dalla legge (almeno sulla materia della qualità), l'ampiezza della potestà regolamentare comunale in materia sembrerebbe permettere di derogare alle prescrizioni regolatorie. Insomma, una delicata questione che va dipanata al più presto, onde evitare confusione, incertezze e possibili contenziosi.

Ma oltre a questi aspetti, la deliberazione n. 15/2022 turba gli uffici tributi dei comuni anche per quanto attiene ad altri indicatori di qualità che dal 2023 dovranno essere rispettati. Come quelli relativi ai punti di contatto con l'utente, in relazione ai quali si prevede l'obbligo di uno sportello online, con la possibilità per l'utente di mandare richieste di assistenza anche mediante web chat, per mezzo del quale inviare anche denunce, richieste di rettifica, cessazioni, eccetera. Sportello che, a decisione dell'ente territorialmente competente (il quale dovrebbe incidere sull'organizzazione della gestione di un tributo che deve invece spettare al Comune), può essere affiancato o sostituito da uno sportello

fisico. In tal senso anche l'obbligo di prevedere l'assistenza telefonica con un numero verde gratuito, da fisso e da mobile, e quello di garantire un tempo di attesa per il servizio telefonico non superiore a 240 secondi (almeno nelle gestioni più evolute). Per non parlare degli onerosissimi obblighi di registrazione e comunicazione che la delibera Arera impone (articoli 56-57-58).

Il pur condivisibile sforzo di innalzare la qualità nel settore e di renderlo quanto più uniforme possibile a livello nazionale, deve tuttavia essere adeguatamente coordinato, a parere di chi scrive, con le competenze e l'autonomia che ancora oggi la legge garantisce ai Comuni, quantomeno in materia tributaria.

Fermi restando i profili sommariamente sopra evidenziati, la cui soluzione appare per molti aspetti dirimente per comprendere la corretta applicazione dei nuovi obblighi, in ogni caso è bene che sin da subito i Comuni comincino a valutare tutti quegli aspetti prettamente attinenti alla qualità del servizio. Entro il prossimo 31 marzo l'ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento di ogni gestione nella matrice degli schemi regolatori, la quale stabilisce in modo asimmetrico i singoli obblighi qualitativi gravanti dal 2023, differenziati in base al punto di partenza della gestione in merito agli attuali obblighi di qualità contrattuale e tecnica già previsti dai contratti o dalle carte di servizio.

Successivamente, in base al posizionamento in cui si colloca nella matrice, ogni ente deve attivarsi per essere in grado di garantire il rispetto dei parametri qualitativi richiesti, adottando accorgimenti tecnici e organizzativi che, in molti casi, specie nelle realtà più piccole, finiranno per determinare aggravii di costi o costringeranno a ineluttabili e onerose esternalizzazioni delle attività.

Va evidenziato che i costi di questi adeguamenti incidono, sin da subito, in modo previsionale, sul Pef 2022-2025, mediante valorizzazione della componente CQ, istituita nell'ambito del Mtr-2 (deliberazione Arera 363/2021) proprio per tenere conto dei suddetti oneri che, quindi, finiranno in tariffa e pertanto graveranno sui contribuenti (anche alla luce della possibilità di incremento a tal fine del limite di crescita delle tariffe fino a 4 punti percentuali).

In definitiva, vale la pena di chiarire che la deliberazione Arera non comporta adeguamenti dei regolamenti della Tari o della tariffa entro il prossimo 31 marzo, adeguamenti che decorrendo dal 2023 potranno adottarsi, a oggi, entro

il 31 dicembre 2022, ma rende necessario sin da subito l'avvio degli opportuni adeguamenti organizzativi e tecnici e il compimento delle scelte gestionali necessarie per osservare le nuove prescrizioni qualitative. Anche tenendo conto che l'applicazione del futuro meccanismo sanzionatorio, ancora da definire, per l'eventuale mancato rispetto degli standard decorrerà dal 2024, con riferimento alle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2023.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Mercati, paletti ai coefficienti moltiplicatori del canone unico

L'applicazione di coefficienti moltiplicatori alla tariffa del canone unico patrimoniale per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati deve sempre rispettare i limiti stabiliti dalle norme sulle modalità di determinazione degli importi dovuti.

Il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF, chiarisce alcuni aspetti del calcolo del canone sulle aree mercatali previsto dall'art. 1, co. 837 della Legge n. 160/2019 accanto al canone unico disciplinato dai co. 816 e seguenti, che colpisce l'occupazione delle aree del demanio o del patrimonio indisponibile degli enti e la diffusione di messaggi pubblicitari in sostituzione della Tosap e della Cosap.

In riferimento al canone sulle aree mercatali, che sostituisce anche i prelievi sui rifiuti, alcuni comuni lo determinano applicando alcuni coefficienti moltiplicatori delle tariffe connessi al "*valore economico della strada o piazza in cui si svolge l'occupazione*" o al "*presunto sacrificio economico imposto alla collettività*", determinando in tal modo un probabile aumento del carico tributario.

Nella risoluzione in commento, il Dipartimento delle finanze ribadisce che il canone deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti da esso, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe che deve tener conto dei principi generali regolatori del canone stesso. Le tariffe giornaliere devono essere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25%; per le occupazioni nei mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale è applicata "*una riduzione dal 30 al 40%*".

Fonte: Italia Oggi n. 27 del 02/02/2022 pag. 36

Autore: Ilaria Accardi

Sindaco responsabile finanziario, la Corte dei conti «ricorda» l'obbligo di deliberare nel preventivo il risparmio di spesa

L'ente, in cui il sindaco assume la funzione di responsabile del servizio finanziario, deve disporre di un regolamento che preveda l'attribuzione e, ogni anno in sede di deliberazione del bilancio, documentare con apposito atto l'effettivo contenimento della spesa. A richiamare sulle regole in cui la mancanza di figure professionali nei Comuni porta il sindaco ad assumere il doppio ruolo è la Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 272/2021).

I giudici contabili osservano che, alla luce del principio di separazione dell'azione amministrativa dalla gestione dell'indirizzo politico dell'ente locale, la coesistenza di tale duplice ruolo in capo alla medesima persona (il sindaco) non è conforme all'ordinamento vigente. Ciò in quanto il principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto dal Dlgs 29/1993, poi trasfuso nel Dlgs 165/2001 e richiamato dalla legge 15/2009, individua come responsabile dell'azione amministrativa l'organo al vertice della struttura burocratica. Anche dagli articoli 50 e 107 del Dlgs 267/2000 si evince in modo inequivoco che, anche a livello locale, vige la netta distinzione fra atti di indirizzo politico - amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici).

Nel nostro ordinamento, una deroga a tale principio è consentita, in ragione delle ridotte dimensioni demografiche del Comune, dall'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Secondo tale disposizione, gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ove le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale in base all'articolo 97, comma 4, lettera d), del Tuel, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici, dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Ogni anno, con apposta deliberazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, deve poi essere documentato il contenimento della spesa.

A ciò si aggiunge tuttavia, concludono i giudici contabili, che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell'ente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Il dilemma della validazione del Pef 2022-2025

Unitamente alle procedure di redazione del Piano economico finanziario (Pef) per la determinazione del costo da imputare ai contribuenti ai fini Tari, un ulteriore adempimento richiesto dall'Autorità è rappresentato dall'obbligo della validazione del documento.

La validazione consiste nella verifica da parte dell'ente territorialmente competente (Etc) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla direttiva Arera per la determinazione dei costi riconosciuti da inserire nel Pef Tari 2022-2025. L'autorità ha chiesto, infatti, come è avvenuto anche per i Pef 2020 e 2021, oltre alla certificazione resa dai singoli gestori circa la regolarità contabile delle voci di costo inserite, anche l'ulteriore validazione da parte dell'Etc, prima della sua definitiva approvazione.

Dopo i primi dubbi applicativi, l'Arera ha chiarito e confermato con le ultime determinazioni che la validazione deve avvenire a cura di un soggetto dotato di terzietà rispetto al gestore che ha redatto il Pef. A questo punto occorre fare una distinzione operativa tra le zone territoriali in cui è attiva l'autorità di ambito in qualità di Etc, nei quali i Comuni sono semplici gestori del servizio di riscossione della Tari, da quelle nelle quali i Comuni fungono anche da Etc. Nel primo caso, non vi è alcun dubbio circa la terzietà dell'ente territorialmente competente, per cui è ininfluenza il soggetto che esegue la validazione dei Pef grezzi inviati dai singoli gestori, soggetto che può anche coincidere con l'ente stesso. Nel secondo caso, invece, caso in cui i Comuni sono chiamati a fungere da Etc oltre che gestore per le proprie attività, l'Autorità ha raccomandato il rispetto della terzietà di chi deve validare rispetto a chi ha prodotto il documento elaborato. In questo caso, l'Autorità ha voluto che laddove l'organismo competente alla verifica risulti identificabile con il gestore, la validazione possa essere svolta da un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito

della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

I chiarimenti forniti dall'Autorità non escludono, comunque, la possibilità di ricorrere per la validazione a soggetti privati esterni, doppiamente terzi rispetto all'ente chiamato a determinare il Pef da inviare all'Autorità per la definitiva approvazione. Tra le possibili situazioni, individuate dall'Autorità, attraverso le quali la richiesta terzietà verrebbe, pertanto, assicurata, è pertanto ricompreso anche l'affidamento di questo compito a un'altra amministrazione territoriale (ad esempio un Comune limitrofo o altro ente aggregatore in virtù di apposita convenzione, ovvero un amministrazione provinciale) o ad altra struttura o unità organizzativa interna al Comune ma distinta rispetto a quella che ha predisposto il Pef grezzo.

Il problema è ovviamente amplificato nei piccoli Comuni nei quali i responsabili dei servizi si trovano a espletare più mansioni e individuare una struttura terza non è sempre facilmente possibile. Le soluzioni potrebbero essere ricorrere al segretario comunale quale figura presente in ogni Comune e normalmente esterna all'organigramma interno, ipotizzare una gestione associata della funzione tra i vari piccoli Comuni, oppure, esternalizzare l'attività a soggetti privati esterni, in grado di restituire la necessaria documentazione a corredo dei documenti da inviare all'Autorità, assicurando il pieno rispetto del requisito della terzietà.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Luigi D'Aprano - Rubrica a cura di Anutel

Ragioneria dello Stato, ancora possibile variare il debito commerciale 2021 e 2020

Potrà essere modificato e comunicato anche dopo il 31 gennaio lo stock di debito per l'anno 2020 e 2021, fino a quando le rilevazioni saranno in corso. Con un comunicato del 28 gennaio, la Ragioneria dello Stato fornisce agli enti indicazioni operative per gestire le fatture e il debito sulla piattaforma.

Innanzitutto è chiarito che saranno disponibili anche sul sito AreaRGS le funzionalità di chiusura e di esclusione, per comunicare rispettivamente la non liquidabilità e l'esclusione delle fatture che non devono concorrere al calcolo dei tempi di pagamento e ritardo e a determinare lo stock del debito (ad esempio le fatture di competenza della unità operativa dedicata all'Organo Straordinario di Liquidazione).

Gli enti devono farsi carico della verifica delle registrazioni dei pagamento avvenute automaticamente sul sistema Pcc e integrare gli eventuali dati mancanti. A tal fine potranno essere utilizzate, nelle modalità previste, tutte le funzionalità disponibili sul sistema Pcc.

Come ulteriore notizia, la Ragioneria fa sapere che il sistema piattaforma continuerà a ricalcolare, anche dopo il 31 gennaio, contemporaneamente lo stock di debito per l'anno 2020 e 2021. Pertanto, la modifica o l'inserimento su AreaRGS dell'ammontare complessivo dello stock potrà avvenire anche oltre tale data, fino a quando le rilevazioni saranno in corso.

Ricordiamo, infine, per gli enti che nel 2021 non hanno ridotto lo stock di debito o che hanno pagato in ritardo, il termine del 28 febbraio per stanziare nel bilancio 2022, approvato o provvisorio, il fondo garanzia debiti commerciali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Sostegni ter, rischio restituzioni solo sui fondi per i centri estivi

É entrato in vigore il 27 gennaio, lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il [Decreto Sostegni-ter \(DI 4/2022\)](#), dal quale gli enti locali hanno ottenuto un anno in più per "sfruttare" i fondi 2020-2021 dell'emergenza ancora disponibili, prima della loro restituzione rinviata al 2023.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri riunitosi il 21 gennaio, considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia e di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali.

La misura più rilevante (articolo 13) è la possibilità di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni (fondone) nel rispetto delle "classiche" regole legate al Covid-19 e le risorse assegnate per l'emergenza sotto forma di ristori specifici di spesa. Gli enti territoriali potranno impegnare, se ancora disponibili, sia le risorse 2020, che quelle 2021. Solo gli eventuali avanzi delle risorse ricevute per i centri estivi, essendo soggetti ad una specifica differente disciplina, dovranno essere restituiti entro il 31 marzo. L'impiego dei fondi nel 2022 comporta l'obbligo di certificarne le modalità, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. Il modello sarà reso noto entro il 30 ottobre 2022; mentre è esteso lo stesso sistema sanzionatorio vigente per l'anno 2021. La nascita della terza certificazione, anche se riservata agli enti che hanno ancora fondi da utilizzare, comporta lo slittamento al 31 ottobre 2023 della regolazione finale dei rapporti fra fondi ricevuti e impieghi effettuati nel triennio 2020-2022.

Ulteriori novità arrivano dalla proroga all'anno 2022 della possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza. Per le stesse finalità, nel 2022 i Comuni possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis.

Per sostenere gli enti locali colpiti dalla perdita di gettito dell'imposta di soggiorno lo Stato mette poi a disposizione un fondo di 100 milioni di euro. Le risorse destinate a coprire i minori incassi relativi al primo trimestre del 2022 saranno ripartite entro il 30 aprile.

Fra le misure di sostegno al settore della cultura (articolo 8) spunta quella per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui i soggetti che esercitano tali attività sono esonerati dal pagamento del canone per l'utilizzo del suolo pubblico fino al 30 giugno 2022. Per ristorare i comuni della perdita di gettito è stanziato un fondo di 3,5 milioni di euro, che sarà ripartito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 febbraio).

Completano il quadro, infine, le misure in materia di trasporto pubblico locale (articolo 24).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Speciale Telefisco/1 - Tutte le risposte del Mef su Imu, Tari e canone unico

Le risposte ufficiali delle Finanze al Telefisco 2022

1) IMU

Imu doppie abitazioni: scelta e anni pregressi

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha risolto la questione delle doppie abitazioni dei coniugi residenti in Comuni diversi consentendo di scegliere l'immobile al quale applicare l'esonero dall'Imu. Poiché dalla norma non si evince con quali modalità i "componenti del nucleo familiare" dovranno effettuare la scelta, si chiede di chiarire se è necessario presentare l'apposita dichiarazione oppure se può ritenersi sufficiente una semplice comunicazione, e in quale maniera risolvere l'eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare.

Inoltre, non avendo la disposizione efficacia retroattiva, si chiede se i Comuni possono accertare le annualità pregresse senza applicare le sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10, legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione 10126/2019).

Giova ricordare che l'articolo 5-decies, comma 1, del DL 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, prevede che «All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».

Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

In merito all'individuazione dell'immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell'esenzione dall'Imu, si ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al Dm 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus «Abitazione principale» di pagina 5 delle citate istruzioni, in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame.

Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell'obbligo dichiarativo in argomento si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».

In ordine poi alla richiesta circa la maniera di risolvere l'eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo.

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità pregresse senza applicazione «delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (articolo 10 legge 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione n. 10126/2019)», si ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto dal punto di vista normativo, l'articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 chiarisce che: «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma [...]».

Sulla portata di tale disposizione si è espressa anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 10126 dell'11 aprile 2019, in cui ribadisce che: «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: «l'incertezza normativa oggettiva che – ai sensi del Dlgs 546/1992, articolo 8; del Dlgs 472/1997, articolo 6, comma 2; della legge 212/2000, articolo 10, comma 3 – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovvero sia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522)».

Per meglio chiarire tale principio, la medesima Corte puntualizza che: «In altre parole, come è stato detto, "l'incertezza normativa oggettiva tributaria", che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in "senso oggettivo" (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»): "l'incertezza normativa oggettiva", pertanto, «non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cassazione 19638/2009).

E ciò è quanto avvenuto con la disposizione in esame, la quale nel corso degli anni ha subito diverse interpretazioni proprio a opera della Suprema corte, che hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della “incertezza normativa oggettiva”, nell’accezione richiesta dalla medesima Corte, vale dire «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovvero sia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa».

2) Esenzioni Covid-19: ditta e bene fuori dal libro cespiti

Le esenzioni Imu, disposte dal legislatore per contenere i disagi generati dai provvedimenti governativi finalizzati a contrastare i contagi da Covid-19, sono applicate agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, a quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, purché il soggetto passivo sia gestore dei medesimi e vi eserciti la propria attività. Si chiede se in caso di immobile utilizzato per l’attività di una ditta individuale, l’agevolazione spetti anche se il fabbricato non è iscritto al libro cespiti della ditta medesima.

Il regime delle esenzioni dall’Imu disposte per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede unicamente, per poter fruire delle stesse, il rispetto della condizione per cui i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili per i quali si chiede il beneficio.

Di conseguenza, si ritiene che nel caso in esame possa essere riconosciuta l’agevolazione, dal momento che l’iscrizione del fabbricato nel libro cespiti della ditta non è un requisito richiesto dai vari provvedimenti normativi e, quindi, non è rilevante ai fini agevolativi.

3) TARI

Tariffe in caso di mancata pubblicazione nei termini

In base al DL 201/2011, articolo 15-ter, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dall'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

In caso di pubblicazione delle delibere oltre il termine del 28 ottobre e conseguente efficacia delle nuove tariffe posta al 1° gennaio dell'anno successivo, quali sono le tariffe che trovano applicazione nell'anno successivo in sede di acconto con scadenza posta prima del 1° dicembre?

L'applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 assume a riferimento le tariffe applicate nell'anno precedente o quelle ad efficacia differita all'anno successivo a causa della tardiva pubblicazione?

In caso di pubblicazione delle tariffe della Tari oltre il termine 28 ottobre dell'anno cui le stesse si riferiscono, le tariffe medesime non devono essere prese in considerazione ai fini del versamento delle rate relative al tributo dovuto per l'anno successivo la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre. Tali tariffe pubblicate tardivamente sono infatti applicabili nell'anno successivo – in sede di versamento a conguaglio per le rate successive al 1° dicembre – solo ove non intervenga, entro il 28 ottobre dello stesso anno, la pubblicazione di una diversa delibera adottata nei termini di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006. Le rate di acconto dell'anno successivo a quello cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente devono, invece, essere versate sulla base delle tariffe applicabili nel medesimo anno cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente, vale a dire quelle adottate per l'anno precedente. Se, ad esempio,

la delibera relativa all'anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021, le rate di acconto per l'anno 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe applicabili nell'anno 2021, vale a dire quelle adottate per l'anno 2020. Tale soluzione, oltre ad essere aderente al disposto del secondo periodo del comma 15-ter dell'articolo 13 del DI 201/2011, è tanto più fondata se si considera che le tariffe pubblicate tardivamente sono destinate con ogni probabilità – data la natura del tributo in questione, tramite il quale deve essere assicurata la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti riferibili a ciascun anno – ad essere superate da una nuova delibera adottata per l'anno successivo.

Se nell'anno successivo a quello cui si riferiva la delibera di determinazione delle tariffe della Tari pubblicata tardivamente non viene adottata alcuna delibera o viene adottata una delibera oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con conseguente inapplicabilità della stessa in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe applicabili sono quelle di cui alla delibera adottata per l'anno precedente e pubblicata tardivamente. Se, ad esempio, la delibera relativa all'anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 e la delibera per l'anno 2022 non viene approvata o viene approvata ma oltre il termine di approvazione del bilancio, le tariffe applicabili per l'anno 2022 sono quelle di cui alla delibera adottata per l'anno 2021 e pubblicata tardivamente.

4) CANONE UNICO

Pubbliche affissioni, sì al diritto d'urgenza

Il canone unico patrimoniale prevede che l'importo da richiedere all'utente sia comprensivo di tutti gli oneri relativi all'autorizzazione/concessione rilasciata o, comunque al servizio reso dall'ente. In tema di affissioni si chiede se possa essere ancora richiesta una somma qualificabile come "diritto d'urgenza" o se sia necessario prevedere uno specifico canone unico, di maggior importo, per le fattispecie che prima erano assoggettate a tale diritto.

Nel caso in cui il Comune scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni, la cui istituzione non è più obbligatoria a norma dell'articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, lo stesso può senz'altro prevedere un diritto d'urgenza, sulla

scorta del fatto che trattandosi di un canone patrimoniale l'ente locale ha ampia autonomia regolamentare.

5) Cup nei centri abitati: i rapporti Comuni-Province

Il canone unico patrimoniale è stato oggetto di contrasti fra Comuni e Province, stante la formulazione del comma 818 e del comma 837, che considerano aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, Dlgs 285/1992; secondo gli enti provinciali, quindi, il canone unico sarebbe di loro competenza anche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se il centro abitato ha una popolazione che non supera tale valore. Tale interpretazione, pur sostenuta dal Mef in occasione di uno specifico quesito posto dal Comune di Montepulciano, si pone in contrasto con quanto affermato nel corso di Telefisco2021.

Come affermato nei chiarimenti forniti al Comune di Montepulciano, relativamente a entrambi i canoni, vale a dire quello di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, e l'altro di cui al successivo comma 837, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.

Ne consegue che, nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune in base al comma 819, lettera b), mentre la provincia non è legittimata a imporre il canone per l'occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione.

Nel caso inverso, vale a dire di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest'ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a).

In ordine, infine, alla contraddizione rispetto a quanto affermato in Telefisco 2021, si fa presente che la risposta al quesito di Montepulciano così come quella odierna costituiscono una migliore e più chiara contestualizzazione dei casi che sono stati meglio descritti nei quesiti collegati a tali risposte.

6) Occupazione e servizi in rete

L'articolo 5, comma 14-quinquies, del DL 146/2021, reca disposizioni interpretative del comma 831 della legge 160/2019. In particolare, alla lettera a), si chiarisce che le società titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale non possono considerarsi soggetti che occupano, neanche in via mediata, e per tale motivo non sono tenute al pagamento del canone unico. Il canone sarebbe quindi dovuto dai soggetti che risultano concessionari delle infrastrutture e la quantificazione del canone deve essere effettuata «in base alle utenze delle predette società di vendita», le quali, quindi, sarebbero tenute a comunicare al concessionario il numero delle utenze.

La successiva lettera b) considera l'ipotesi di occupazioni di suolo con impianti funzionali all'erogazione dei servizi, come quelli relativi alla trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questo caso è dovuto il canone in misura fissa pari ad euro 800.

Dall'articolato normativo sembra che l'ipotesi a) si verifichi solo nelle ipotesi di infrastrutture per le quali è prevista la separazione tra la titolarità delle infrastrutture e la titolarità dei contratti di vendita, mentre l'ipotesi b) si verificherebbe nelle altre tipologie di occupazioni, come i gasdotti o le reti di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica. Si chiede conferma della lettura proposta.

Occorre preliminarmente affermare che il comma 831 dell'articolo 1, della legge 160/2019 riguarda tutte le tipologie di occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non solo quelle in cui esiste una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. E invero l'articolo 5, comma 14-quinquies del DL 146/2021, ha inteso chiarire che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del

contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l'attività di vendita.

La successiva lettera b), invece, in linea con quanto stabilito ai fini della Tosap e del Cosap, ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all'erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale "unitarietà" della filiera.

Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

7) Servizi di affissione, così la pubblicazione

Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 18 del Dlgs 507/93, ad opera del comma 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i Comuni possono ritenere completamente soppresso il servizio di affissione a cura del Comune, oppure occorre l'adozione di un'espressa deliberazione? È sufficiente garantire l'affissione diretta da parte degli interessati delle affissioni cosiddette garantite?

Il Comune, a norma dell'articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, non ha l'obbligo di istituire il servizio delle pubbliche affissioni e, pertanto, non occorre alcuna delibera in tal senso.

Se sceglie di non procedere all'istituzione del servizio, deve rispettare l'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali mediante la pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Deve, inoltre, garantire l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

8) La componente pubblicitaria del canone

In ragione dei numerosi contenziosi insorti nel corso del 2021 sulla componente pubblicitaria del canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si

chiede di conoscere l'orientamento ministeriale in ordine alla natura giuridica della componente pubblicitaria del canone.

L'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, unita al fatto che all'interno della normativa che regola il canone in questione non si rinvenivano elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

9) Regole sul versamento decise dai Comuni

In base al comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In base al comma 835, il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Si chiede se il Comune possa, nell'esercizio della potestà regolamentare, modificare la previsione del comma 835 rinviando il versamento del canone successivamente al rilascio del titolo di autorizzazione o concessione.

Considerata la natura patrimoniale del canone, si ritiene che l'ente locale possa regolamentare la materia della riscossione diversamente rispetto a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 835 della legge 160/2019. Del resto, anche relativamente alle proprie entrate tributarie l'ente ha ampia autonomia regolamentare in materia di riscossione.

10) Sanzioni per insegne abusive inferiori a 5 mq

Nel caso di insegna di esercizio collocata abusivamente, ma inferiore a 5 mq, quali sono le sanzioni da applicare in base all'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019?

Poiché le insegne di esercizio inferiori a 5 mq sono esenti dal versamento del canone, in base all'articolo 1, comma 833, lettera l), della legge 160/2019, non è possibile richiedere il versamento dell'indennità di cui al comma 821, lettera g). Non può essere parimenti applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla successiva lettera h), in quanto anch'essa collegata all'entità del canone e della citata indennità, ma possono essere applicate le sanzioni di cui agli articoli 20 e 23 del Codice della strada, nonché gli oneri previsti per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario abusivo previsti dal successivo comma 822 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

11) RISCOSSIONE COATTIVA

I solleciti di pagamento e le competenze Ader

Secondo una tesi proveniente da ambienti dell'agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva all'agente nazionale, questo non sarebbe tenuto a inviare i solleciti di pagamento previsti dal comma 795 della legge 160/2019 ma deve provvedere direttamente il Comune. La tesi si basa su una lettura non condivisibile del comma 795 che individua negli "enti" i soggetti tenuti ad inviare i solleciti, limitando la portata applicativa agli enti (Comuni, eccetera) diversi dall'Ader, non considerando peraltro che anche l'Ader è un ente. Si chiede di voler confermare che la dizione "enti" sia da interpretare in maniera generalizzata, riferita cioè a tutti i soggetti che svolgono l'attività di riscossione coattiva, compresa l'Ader.

Occorre considerare che il comma 785 dell'articolo 1 della legge 160/2019 prevede espressamente che: «In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792».

Pertanto si deve argomentare, sulla base di una lettura testuale delle norme, che il comma 795, non essendo richiamato dal comma 785, non può essere applicato all'Ader. Alla medesima conclusione si perviene dall'analisi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e 795 della legge 160/2019.

L'articolo 1, comma 792, lettera b) della legge 160/2019 prevede che l'atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e che, «decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il

pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata».

Il comma 795 stabilisce che: «Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive».

Dalle richiamate disposizioni si evince che il sollecito di pagamento è effettuato prima dell'attivazione della procedura esecutiva e, quindi, prima che il carico venga affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata. Pertanto, anche le richiamate disposizioni portano a ritenere che il sollecito debba essere effettuato dai soggetti che emettono l'atto di accertamento.

12) Solleciti di pagamento: differenze e modi di invio

Relativamente al comma 795 della legge 160/2019, non è chiaro se per gli importi fino a 1.000 euro va emesso anche il sollecito previsto per gli importi fino ai 10.000 euro. Si ritiene che il sollecito relativo ai 10.000 euro ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito fino a 1.000 euro, tanto più che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, Pec, eccetera), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. In sostanza, per i solleciti da 1.000 fino a 10.000 euro non è prevista alcuna deroga circa le modalità di invio, per cui il silenzio dovrebbe essere interpretato nel senso che il sollecito va inviato con modalità tracciabili. Si chiede conferma della lettura proposta.

Il comma 795 prevede espressamente l'invio del sollecito per gli importi fino a 10.000 euro; ciò vale quindi anche per gli importi fino a 1.000.

Per quanto riguarda le modalità di invio del sollecito, il comma 544 dell'articolo 1 della legge 228/2012 in effetti prevede che lo stesso possa essere inviato mediante posta ordinaria. Ciò però non preclude all'ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantista, optare per altre forme di comunicazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Speciale Telefisco/2 - Imu e coniugi con due case: accertamenti senza sanzioni

Accertamenti Imu sulle doppie residenze dei coniugi senza irrogazione di sanzioni, per sussistenza dell'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione della norma. A decorrere dal 2022, invece, la scelta dell'unità immobiliare esente deve essere fatta con la dichiarazione da presentarsi a giugno 2023, a cura del proprietario della casa. Questi i chiarimenti offerti dal dipartimento delle Finanze del Mef in occasione di Telefisco 2022.

L'antefatto

Con l'introduzione dell'Imu, la nozione di abitazione principale ha subito alcune modifiche. In particolare, mentre nell'Ici non era normato il caso dello sdoppiamento di residenze tra coniugi, nel nuovo tributo si è espressamente previsto che in caso di due abitazioni principali ubicate nello stesso Comune, solo una di esse – a scelta del contribuente – ha diritto all'esenzione.

Ciò ha indotto il Mef ad affermare, nella circolare 3/DF/2012, che la mancanza di indicazioni legislative in ordine all'ipotesi delle residenze disgiunte in Comuni diversi implicasse il raddoppio dell'esenzione, a tutela di esigenze effettive dei coniugi, quali ad esempio quelle lavorative.

Questa tesi non è stata tuttavia accolta dalla Cassazione che, in numerose sentenze, ha affermato che l'esenzione per l'abitazione principale non può mai essere duplicata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi. Il punto è però che, sempre alla luce di tale orientamento, laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l'esonero non compete per nessuna unità (Cassazione 17408/2021). Questo significa penalizzare proprio i casi in cui i coniugi hanno effettivamente l'esigenza di tenere dimore distinte, ad esempio per necessità lavorative. Va tuttavia segnalata, in proposito, la parziale apertura contenuta nell'ordinanza 17408/2021, nella quale la Corte pare ammettere l'esenzione per una abitazione in presenza di dimostrate esigenze professionali.

La soluzione legislativa

Con l'articolo 5-decies del DL 146/2021 si è intervenuti, peraltro non in via interpretativa, modificando la disposizione di riferimento e accomunando la situazione delle due abitazioni principali nello stesso Comune e quella relativa

alle abitazioni in Comuni diversi. Si è pertanto stabilito che in entrambe tali fattispecie solo una delle due unità è esente, a scelta del contribuente.

Le risposte del Mef

Ora il dipartimento Finanze chiarisce che la scelta dell'unità esente deve essere fatta dal soggetto passivo del tributo, in sede dichiarativa. Ne consegue che l'onere compete al titolare (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) dell'immobile che sarà indicato come destinatario dell'agevolazione.

Ciò avverrà – precisa ancora il ministero – in occasione della compilazione della dichiarazione Imu riferita al 2022, e cioè entro il mese di giugno 2023. Allo scopo, occorrerà barrare il campo 15 relativo all'esenzione e riportare nelle annotazioni «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019». Non è superfluo ricordare che le condizioni per l'esonero non sono state modificate dalla novella del 2021: resta perciò la necessità che il proprietario della casa non solo vi risieda anagraficamente ma vi dimori altresì abitualmente. In sostanza, continuano a non essere legittimate le residenze "fittizie".

I controlli per il passato

Il dipartimento conferma che per le annualità pregresse vale il principio recato nell'articolo 10 dello Statuto del contribuente, in base al quale non sono irrogate sanzioni in caso di obiettiva incertezza sull'ambito di operatività di una norma. Nel caso di specie, sempre secondo il ministero, la previsione normativa in questione è stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte della Suprema corte, che hanno pertanto creato le premesse per la disapplicazione delle sanzioni.

A ben vedere, peraltro, nella situazione in esame potrebbe ugualmente richiamarsi il principio della tutela dell'affidamento del contribuente, pure sancito nel medesimo articolo 10, al comma 2. In forza di questo, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei casi in cui il contribuente sia stato indotto in errore da atti dell'amministrazione finanziaria. Ma è indubbio che molti contribuenti abbiano ritenuto di poter contare sulla circolare 3 del 2012 delle Finanze che per l'appunto aveva affermato il diritto alla doppia esenzione, trovandosi successivamente "spiazzati" dalla Cassazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Luigi Lovecchio

Speciale Telefisco/3 - Acconto Tari, tariffa 2020 se la delibera è pubblicata in ritardo

Nel caso in cui la delibera di adozione delle tariffe Tari 2021 sia stata pubblicata sul sito del Mef oltre il 28 ottobre 2021, le rate di acconto Tari 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe del 2020. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze a Telefisco 2022, in risposta a un quesito sulla Tari riguardante il tema della tariffa applicabile in caso di pubblicazione tardiva della delibera sul portale del Mef.

La questione ha assunto rilevanza dopo il Dl 58/2019, che dal 2020 impone il pagamento della Tari in base alle tariffe dell'anno precedente per i versamenti eseguiti fino alla fine di novembre e l'applicazione delle nuove tariffe dal 1° dicembre. Un tema che si intreccia, peraltro, con la sorte delle delibere tariffarie approvate in ritardo rispetto al termine perentorio previsto per l'adozione del bilancio.

L'intreccio normativo

L'articolo 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) stabilisce che le delibere per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali devono essere approvate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».

La legge Finanziaria 2007, comma 169, ha poi codificato il principio della retroattività delle delibere tariffarie al 1° gennaio dell'anno, purché approvate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione», introducendo la proroga automatica di aliquote e tariffe dell'anno precedente nel caso in cui l'ente non deliberi entro i termini di approvazione del bilancio.

È comunque possibile ritoccare aliquote e tariffe entro il 31 luglio al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 193 Tutel), sul presupposto che le delibere delle relative aliquote e/o tariffe che si intendono rivedere siano state già adottate entro il termine previsto per il bilancio (in tal senso si è espresso il Mef con la risoluzione 1/DF/2017).

In sostanza, vanno approvate entro il 31 marzo 2022 – salvo ulteriori proroghe – le delibere relative alle tariffe Tari 2022, previa presa d’atto o validazione del piano finanziario 2022/2025. Occorre prestare la massima attenzione al rispetto di tale termine, che la giurisprudenza considera perentorio e il cui sfornamento comporta l’inefficacia delle delibere per l’anno in corso (Consiglio di Stato 4104/2017, 267/2018, 7273/2018 e 945/2019).

La pubblicazione tardiva

Conseguenze negative si verificano anche in caso di pubblicazione tardiva delle delibere sul portale del Dipartimento delle Finanze, alla luce del termine perentorio di trasmissione fissato al 14 ottobre di ciascun anno e della regola del DI 58/2019 che non consente di applicare le tariffe dell’anno di riferimento prima del mese di dicembre.

Sul punto i tecnici ministeriali chiariscono che, se la delibera Tari 2021 è stata approvata nei termini (entro il 31 luglio 2021) ma inviata al Mef oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2021, l’acconto Tari 2022 andrà applicato sulla base delle tariffe Tari del 2020.

Dunque, la delibera tardiva è inefficace solo per l’anno di riferimento, ma produce comunque effetti per l’anno successivo. Così, se la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 e la delibera per l’anno 2022 non viene approvata o viene approvata oltre il 31 marzo 2022, le tariffe applicabili per l’anno 2022 (da intendersi a partire da dicembre 2022) sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno 2021 e pubblicata tardivamente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Speciale Telefisco/4 - Canone unico tra occupazioni e pubblicità

Il Mef risponde a numerosi quesiti in materia di canone unico, chiarendo diversi aspetti controversi, ma allo stesso tempo confermando che l'impianto normativo complessivo necessiterebbe di una profonda revisione.

Il primo aspetto importante, anche alla luce delle controversie pendenti, è la conferma della natura patrimoniale del prelievo, sia per la componente occupazione sia per quella relativa alla diffusione della pubblicità.

Dal 1° dicembre scorso è soppresso l'obbligo di istituzione da parte dei Comuni del servizio pubbliche affissioni. La soppressione opera ex lege e non occorre l'adozione di alcuna delibera da parte del Comune. Il Mef ricorda, però, che in caso di mancata istituzione del servizio, occorre comunque garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

In caso di mantenimento del servizio, è confermata la possibilità di prevedere per le affissioni il diritto di urgenza. Stante la natura patrimoniale dell'entrata - precisa il Mef - esiste un'ampia autonomia regolamentare.

Sulla scorta di tale autonomia, è confermata la possibilità per il Comune di prevedere che il versamento del canone non sia effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, come previsto dal comma 835 della legge 160/2019, ma possa essere rinviato a un momento successivo.

Quanto alle insegne di esercizio abusive inferiori a 5 mq, e come tali esenti da canone, è confermato che non è possibile richiedere alcuna indennità, né applicare la sanzione prevista dal comma 821, in quanto collegate all'ammontare del canone dovuto; ma è possibile applicare le sanzioni di cui agli articoli 20 e 23 del Codice della strada, nonché gli oneri previsti per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario abusivo previsti dal comma 822 della legge 160/2019.

Competenze nei centri abitati

Il Mef ritorna sulla controversa applicazione del canone nei centri abitati. Conferma, come già sostenuto in precedenza, che i tratti di strada che

attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a 10mila abitanti sono di competenza provinciale. Ne consegue che in caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10mila abitanti, e quindi di competenza della Provincia, quest'ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a).

Sulla base delle conclusioni del Mef, quindi, la Provincia non può pretendere la componente del canone relativa alla pubblicità. Sul punto, tuttavia, si osserva che il comma 820 prevede che l'applicazione del canone relativo alla pubblicità esclude quello relativo all'occupazione di suolo, e non il contrario. Forse, la soluzione più coerente è quella di ammettere che in questo caso vi sono due soggetti attivi.

Erogazione dei servizi in rete

Per le occupazioni per erogazione dei servizi in rete, si chiarisce che con l'ultimo intervento normativo (articolo 5, comma 14-quinquies, DI 146/2021) il legislatore ha inteso chiarire che, quando esiste una netta separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture stesse, il canone resta dovuto solo da parte del concessionario, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l'attività di vendita. Mentre è soggetta al canone fisso di 800 euro l'occupazione effettuata da imprese che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale e che svolgono solo attività strumentali e accessorie all'erogazione dei servizi a rete.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Pasquale Mirto

Speciale Telefisco/5 - Riscossione, solleciti dai Comuni per importi fino a 10mila

I solleciti di pagamento propedeutici ad attivare le procedure esecutive per importi fino a 10.000 euro devono essere emessi dai Comuni anche in caso di affidamento dell'attività all'agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). È quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze a Telefisco 2022, in risposta ad alcuni quesiti sulla riscossione coattiva, riguardanti anche le modalità di invio dei solleciti ex legge 160/2019.

Sono i primi atti che devono essere inviati ai debitori, dopo la notifica del titolo esecutivo di importo fino a 10.000 euro, per avvisare che sono scaduti i termini previsti per il pagamento di quanto richiesto, concedendo comunque ulteriori 30 giorni di tempo (60 giorni per importi fino a 1.000 euro) prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento).

Il Mef ritiene che, in caso di affidamento della riscossione coattiva ad Ader, i solleciti devono essere emessi dal Comune, trattandosi di adempimenti da effettuare prima che il carico venga affidato al soggetto che riscuote. Peraltro, la disposizione che prevede l'invio dei solleciti (legge 160/19, comma 795) non è richiamata dalla norma che riguarda l'agente nazionale della riscossione (comma 785), per cui i solleciti devono essere inviati dai soggetti che emettono l'atto di accertamento, cioè dai Comuni.

La posizione del Mef non è del tutto convincente, poiché l'invio dei solleciti è previsto prima dell'inizio delle azioni esecutive e cautelari, e non già prima dell'affidamento del carico. Sarebbe più in linea con il richiamo al comma 785 sostenere l'inapplicabilità dei solleciti in caso di affidamento della riscossione coattiva all'Ader, piuttosto che demandare l'onere ai Comuni.

In ordine alle modalità di invio dei solleciti, il Mef chiarisce che può essere utilizzato il canale della posta ordinaria, demandando all'ente impositore la previsione di altre forme di comunicazione più garantiste, con modalità tracciabili (raccomandata, Pec, eccetera).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Gestione del Territorio

Prevenzione incendi, mini-guida alla progettazione inclusiva dei luoghi di lavoro

Progettare per tutti in modo inclusivo, in riferimento sia alle condizioni ordinarie che di emergenza. È questo l'impegno richiesto a datori di lavoro, progettisti e consulenti della sicurezza per garantire protezione alle persone con disabilità e non solo. Necessari un salto culturale e un approccio alla progettazione e alla gestione della sicurezza che non ragioni più per standard. Scelte e strategie devono partire dalla conoscenza delle «esigenze specifiche» di ciascuno, in modo che anche la pianificazione dell'emergenza non escluda il coinvolgimento e la partecipazione delle persone da condurre in salvo. È un'importante rivoluzione, che prende corpo con il Codice di prevenzione incendi e si diffonde con le nuove norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro destinate a sostituire lo storico decreto 10 marzo 1998. Il riferimento è in particolare ai decreti interministeriali 2 e 3 settembre 2021, che andranno in vigore rispettivamente il 4 ottobre e il 29 ottobre 2022.

Le diverse disabilità (fisiche, cognitive, sensoriali, etc..) e le specifiche necessità di chi a qualsiasi titolo è presente nel luogo di lavoro, sono parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio e vanno considerate anche nella pianificazione delle azioni e delle strategie da mettere in atto in caso di emergenza. Le specifiche necessità, comprese le disabilità, degli occupanti vanno individuate e messe in relazione con lo spazio perché è fondamentale considerare anche l'interazione tra la particolare disabilità o specifica necessità della persona e l'ambiente in cui questa si muove in caso di emergenza. È questa la chiave di lettura per comprendere il senso delle nuove norme e degli approcci progettuali, che determinano nuove attenzioni, alcune abbastanza onerose, come la predisposizione di spazi calmi, ma molte governabili attraverso misure di carattere gestionale ed una buona formazione e un serio addestramento dei lavoratori addetti al servizio antincendio.

Sui temi dell'inclusione e sui relativi passaggi più delicati della nuova normativa, risponde, fornendo preziosi suggerimenti e spiegazioni, Stefano Zanut, architetto e direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando provinciale di Pordenone, membro dell'Osservatorio

nazionale sulla Sicurezza e il soccorso alle persone con esigenze speciali dei Vigili del fuoco e massimo esperto italiano di progettazione inclusiva della sicurezza antincendio e di soccorso delle persone con esigenze speciali.

Le «esigenze speciali» da considerare

Il datore di lavoro, o chi per lui redige la valutazione dei rischi, deve individuare le necessità particolari delle persone con «esigenze speciali» e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, compresa la pianificazione delle strategie da attuare in caso di emergenza. Ma, quali sono le esigenze speciali a cui prestare attenzione? «Sono intanto tutte quelle che già consideravamo con il Dm 10 marzo '98, in cui veniva genericamente richiamato il concetto di "disabilità" lasciando poi al datore di lavoro l'incombenza di determinare se di tipo sensoriale, motoria o cognitiva. Dobbiamo pensare che solo un anno dopo sarebbe stata emanata legge 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, che aiuterà in questo», spiega Stefano Zanut. Già il Dm 10 marzo '98 portava all'attenzione non solo «le persone con disabilità conclamata, ma anche quelle che potevano entrare nell'ambiente oppure persone anziane, con gli arti fratturati, donne in stato di gravidanza, bambini, ovvero le persone che consideriamo più vulnerabili in caso di emergenza», ricorda l'architetto. Le nuove norme ereditano questa sensibilità, ma l'amplificano anche sulla scorta dell'evoluzione normativa che ha preso corpo con il Codice di prevenzione incendi.

Oltre alle vulnerabilità identificate dal Dm del 1998, «ci sono tutte le condizioni particolari riferite alle persone e quelle connesse all'ambiente in cui si trovano. Faccio un esempio: una persona sorda, o con un problema di udito, non sente un segnale di allarme acustico. La stessa condizione può riguardare anche una che, lavorando in un contesto in cui c'è un rumore di fondo importante, usa gli otoprotettori. Il concetto di esigenze speciali è quindi legato anche alla condizione che sta vivendo la persona, un aspetto che solo un'attenta analisi può far emergere». Bisogna dunque valutare anche quelle «condizioni determinate dal modo in cui le persone interagiscono con l'ambiente. D'altra parte il decreto del 3 settembre lancia una definizione generica di esigenze speciali che il datore di lavoro, ovviamente affiancato dal suo professionista di fiducia, deve essere in grado di identificare», aggiunge Zanut, che continua: «Consideriamo, ad esempio, le persone con problemi di dislessia che potrebbero non avere la capacità di interpretare le indicazioni scritte. L'obiettivo del decreto

è chiedere al datore di lavoro di porre attenzione a chi entra nel suo ambiente e il concetto di esigenze speciali va proprio in questa direzione».

Come tener conto degli utenti delle attività aperte al pubblico

È ormai chiaro che progettare la sicurezza sulla base di un utente standard sarebbe un grave errore che porterebbe a trascurare i diritti delle persone con disabilità o con particolari vulnerabilità. Non sempre però ci si può regolare prendendo in considerazione le esigenze di utenti reali, come nel caso dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, come gli uffici, le attività commerciali e culturali. Qual è il giusto approccio da seguire quando non si conoscono a priori le necessità specifiche degli utenti, data anche la varietà di disabilità e di altre esigenze speciali che potrebbero generare difficoltà in caso di emergenza? «Se ho un'attività aperta al pubblico dovrò immaginare che potrebbe esserci chiunque: una persona in sedia a rotelle, una persona sorda o ipovedente, una donna col pancione, un bambino o una persona anziana e se non ho la possibilità di prefigurare a priori chi ci sarà dovrò pensare a una condizione ambientale a tutto tondo», spiega ancora Zanut. «Voglio dire che, per esempio, nel predisporre il sistema d'esodo dovrò considerare che non tutti potranno scendere dalle scale autonomamente, allora sarà necessario pensare a spazi calmi o a compartimentazioni per l'esodo orizzontale progressivo. Dovrò considerare che non tutti saranno capaci di leggere correttamente una mappa di orientamento, allora sarà necessario elaborare modalità capaci di risolvere questi aspetti. Nella gestione dell'emergenza, infine, la formazione dei lavoratori sarà finalizzata anche a dar loro tutti gli strumenti per gestire le diverse situazioni davanti a cui potranno trovarsi, anche in funzione delle esigenze speciali di cui stiamo parlando».

«Dovremmo incominciare - sottolinea Zanut - a integrare i corsi classici per addetti antincendio con un modulo che dia questi strumenti, a partire dal riconoscimento delle esigenze delle persone. Faccio ancora un esempio: una persona con difficoltà motorie in sedia a rotelle si riconosce chiaramente, di conseguenza può essere più facile elaborare per lei una risposta in caso di necessità, così come una persona con la sindrome di Down: è abbastanza facile riconoscerla dai tratti somatici; al contrario, una persona con autismo è difficile individuarla solo guardandola e la si può riconoscere da come reagisce in funzione degli stimoli proposti. Sono aspetti che un addetto alla gestione dell'emergenza deve conoscere per elaborare le più appropriate modalità d'intervento».

L'interazione con l'ambiente

Dunque, la realtà e le esigenze, anche speciali, a cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. La nuova norma le pone in primo piano anche quando rimanda al Codice per i termini e le definizioni in essa incluse. La valutazione del rischio deve considerare – viene scritto chiaramente nel nuovo Dm - la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito dal codice come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali». Una sensibilità, quella del Codice e delle nuove norme sui luoghi di lavoro, maturata nell'ambito di un nuovo quadro concettuale cambiato anche con l'approvazione, nel 2001, della classificazione (Icf) dell'Oms che definisce la disabilità come «la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo».

Ecco, allora, che la riduzione delle capacità funzionali messa in relazione alle specifiche condizioni ambientali non può che diventare il fulcro della progettazione inclusiva. I percorsi che permettono di raggiungere un luogo sicuro devono consentire, anche alle persone con esigenze speciali, di potersi mettere in salvo agevolmente e in sicurezza. I dislivelli, la lunghezza dei percorsi, le caratteristiche delle pavimentazioni, la segnaletica di sicurezza, l'accessibilità dei dispositivi di sicurezza, la presenza di eventuali spazi calmi, la facile riconoscibilità del sistema d'esodo, sono tutti fattori che agiscono sulla componente "ambiente" e che progettisti e datori di lavoro devono tener ben presenti. Non a caso, il Codice di prevenzione incendi individua alcuni indicatori ambientali che possono facilitare la riconoscibilità del sistema d'esodo e l'orientamento in caso di emergenza, quali: l'accesso visivo e tattile alle informazioni, il grado di differenziazione architettonica, l'uso della segnaletica per la corretta identificazione direzionale e l'ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.

Esodo orizzontale e gli spazi calmi, ecco quando vanno previsti

«In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile l'esodo orizzontale verso un luogo sicuro o uno spazio calmo». È quanto prescrive il Dm

3 settembre 2021 per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio. La previsione di compartimentazioni e di spazi calmi dove gli occupanti possano, in sicurezza, attendere e ricevere assistenza per completare l'esodo verso un luogo sicuro, è contenuta anche nel Codice di prevenzione incendi che, va ricordato, si applica ai luoghi di lavoro non ricompresi nel campo di applicazione del Dm 3 settembre 2021, ad esclusione dei casi in cui si seguono regole tecniche verticali di stampo tradizionale. La predisposizione dell'esodo orizzontale o di spazi calmi è la prescrizione più critica ed onerosa introdotta dal nuovo «Mini-codice».

Intanto, va detto che per le attività esistenti al 29 ottobre 2022, l'obbligo di adeguarsi alle misure del nuovo Dm scatta al verificarsi delle condizioni che, secondo il Dlgs 81 del 2008, innescano l'obbligo di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi, ossia in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, o in caso di modifiche rese necessarie in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. L'obbligo di esodo orizzontale verso un luogo sicuro o di avere uno spazio calmo troverà ampia applicazione. Lo stesso Codice di prevenzione incendi individua alcuni accorgimenti costruttivi come indicatori di presenza non occasionale di persone che avrebbero difficoltà a percorrere vie di esodo verticali. Tra questi vi sono gli stalli per disabili nelle autorimesse, i servizi igienici per disabili, i montascale, etc. Dunque, ciò che emerge è che laddove la normativa sull'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche richiede requisiti di accessibilità, la presenza di persone con disabilità non può essere considerata non occasionale. Nel caso di luoghi di lavoro senza accesso al pubblico, se c'è un lavoratore disabile, «siamo di fronte ad una presenza non occasionale perché un rapporto di lavoro è indicatore di una presenza continua», sottolinea ancora Stefano Zanut.

Comunicazione accessibile a tutti

Relativamente all'emergenza, «la comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori», è quanto scritto nero su bianco nel Dm 2 settembre 2021. La comunicazione dell'emergenza deve poter raggiungere tutte le persone presenti nel luogo di lavoro ed essere da queste ben compresa. È necessario includere tutti nella comunicazione, anche chi ha difficoltà, ad esempio, uditive o cognitive o le persone ipovedenti o non vedenti. Una comunicazione efficace riduce i tempi di

pre-movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. Il Dm 2 settembre obbliga il datore di lavoro a prevedere, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell'allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione, etc.) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema Evac). Nel luogo di lavoro potrebbe esserci anche una persona straniera. «Mi rendo conto che non possiamo imporre la conoscenza agli addetti alla gestione dell'emergenza di una lingua particolare, ma è certamente necessario considerare la possibilità che in una situazione critica si possa comunicare in modo efficace: anche una lingua diversa dalla mia, se non la conosco, può rappresentare una barriera capace di compromettere la mia azione. In questi casi si dovranno elaborare strategie di comunicazione che riescano in qualche modo a compensare tali particolari condizioni. Anche questo vuol dire riconoscere esigenze speciali», suggerisce Stefano Zanut.

Parola chiave: partecipazione

Se al centro della pianificazione dell'emergenza devono esserci le esigenze speciali delle persone, allora queste devono essere coinvolte, a meno che non ci si trovi di fronte al caso in cui l'utente reale non si conosce a priori. «Ci sono dei significati chiari ed altri sottesi, ma il concetto stesso di inclusione che è contenuto nel Codice e che sta permeando tutto il nostro percorso, porta a considerare le Persone con la "P" maiuscola, e questo vuol dire anche farle partecipare. Lo strumento più efficace per operare in tal senso è il loro coinvolgimento. La partecipazione, quindi, può diventare uno strumento importante al servizio di una sicurezza realmente inclusiva», conclude Stefano Zanut.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Mariagrazia Barletta

Assistenza tecnica in house per il Pnrr

Le amministrazioni titolari di interventi del Pnrr possono richiedere assistenza tecnica in house come supporto alla realizzazione dei progetti.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la [circolare 24 gennaio 2022, n. 6](#), consente alle amministrazioni titolari di interventi del Pnrr di richiedere un supporto tecnico in house al fine di garantire la realizzazione dei progetti, comunicando i propri fabbisogni di assistenza in un modulo da trasmettere via email agli indirizzi segreteria.pnrr@mef.gov.it e attuazione.pnrr@mef.gov.it, indicando anche eventuali convenzioni già in essere. Le spese per l'assistenza tecnica non saranno ammissibili a finanziamento nell'ambito del Pnrr.

Le risorse per le attività di assistenza tecnica saranno erogate da Cassa depositi e prestiti in virtù di uno specifico accordo stipulato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di larghissimo spettro che comprende tutte le "attività di supporto e affiancamento alle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr e ai soggetti attuatori a livello territoriale, nelle fasi di programmazione e attuazione delle linee di intervento, nonché per la progettazione ed esecuzione dei progetti". E anche Invitalia svolgerà questo ruolo con un accordo "in corso di finalizzazione speculare a quello sottoscritto con CdP". L'obiettivo, anche con gruppi di esperti dedicati al superamento di criticità settoriali emergenti a livello locale e con il coinvolgimento di Sogei/Studiare Sviluppo e Consip, è "massimizzare la copertura delle esigenze di assistenza tecnica, anche locale, in un quadro attuativo di interventi complementari a quanto verrà puntualmente definito nei Piani di attività da sottoscrivere". La copertura finanziaria dei costi per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sarà a carico del Mef a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (Poc), sulla base dei rendiconti presentati dalle singole società e validati dall'amministrazione beneficiaria. In ogni caso, tutte le amministrazioni potranno avvalersi direttamente di Cdp e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.

Fonte: Italia Oggi n. 29 del 04/02/2022 pag. 37

Autore: Andrea Mascolini

Revisione prezzi, per la compensazione conta anche il rispetto del cronoprogramma dei lavori

Dal punto di vista operativo la compensazione (o revisione prezzi) disciplinata dall'articolo 29 del DI 4/2004 viene applicata attraverso un meccanismo complesso e non privo di qualche complicazione.

Il meccanismo di applicazione

In base al comma 3 la compensazione opera in relazione a tutti i prezzi dei materiali qualora, con riferimento alle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti i decreti del Mims, la relativa variazione ecceda il 5%. Fermo restando che la compensazione opera solo per l'eccedenza rispetto alla percentuale del 5% e nei limiti dell'80% della stessa, vi è un'ulteriore previsione contenuta nel comma 4 che occorre considerare ai fini della determinazione della misura della compensazione.

Viene infatti precisato che laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore - cioè l'incremento del prezzo dei materiali che lo stesso abbia effettivamente dimostrato nel periodo preso in considerazione – si sostanzi in una variazione percentuale inferiore rispetto a quella risultante dal corrispondente Decreto del Mims, sarà presa in considerazione tale percentuale inferiore. Al contrario, anche qualora la variazione percentuale dimostrata dall'appaltatore sia superiore a quella risultante dal decreto del Mims si applicherà quest'ultima. Si tratta di un ulteriore meccanismo di decurtazione di quanto viene effettivamente riconosciuto all'appaltatore a titolo di compensazione, che si aggiunge al sistema della franchigia (solo l'eccedenza rispetto al 5%) e alla riduzione all'80% di quanto dovuto. L'istanza per ottenere la compensazione – accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa - deve essere proposta dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Guri del Decreto del Mims.

Il meccanismo di riconoscimento della compensazione prevede poi che il direttore dei lavori debba analizzare la documentazione prodotta dall'appaltatore per accertare che nel periodo di riferimento si sia

effettivamente verificata, in relazione ai lavori contabilizzati, la variazione dei prezzi dei materiali nella misura indicata dallo stesso. La verifica del direttore lavori attiene anche a un altro aspetto, e cioè che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma, tenuto conto che per espressa previsione della norma la compensazione va riconosciuta solo i suddetti tempi siano stati rispettati. Si tratta di un profilo non banale, per il quale è presumibile che possano sorgere molte contestazioni in relazione alle ragioni che abbiano eventualmente prodotto il mancato rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma.

Il meccanismo di riconoscimento si completa con altre due previsioni. La prima è che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta (comma 5). Ciò significa che vi è un periodo di tempo variabile in relazione al momento di prestazione dell'offerta – che quindi può estendersi da poche settimane (se l'offerta viene presentata verso fine anno) fino a quasi un anno (se l'offerta viene presentata a inizio anno) – in cui la compensazione non opera. La seconda stabilisce che l'importo liquidabile a titolo di compensazione non è soggetto al ribasso d'asta e non tiene conto delle altre eventuali compensazioni precedentemente accordate (comma 6).

La copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle somme da riconoscere a titolo di compensazione si articola su tre distinte linee, le prime due equiparate e la terza che può operare in caso di insufficienza delle altre. La prima fonte di finanziamento trova origine nell'ambito del quadro economico relativo al singolo intervento di cui si tratta. Il comma 7 stabilisce infatti che possano essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti, stabilendo nel contempo che tali somme non possono essere inferiori all'1% del totale dell'importo dei lavori. Sempre nell'ambito del quadro economico dell'intervento, la stazione appaltante può attingere a eventuali ulteriori somme a disposizione, nei limiti consentiti dall'autorizzazione annuale di spesa. Non viene chiarito quale sia l'origine di tali ulteriori somme a disposizione, cioè a che titolo siano inserite nel quadro economico. Infine, possono essere utilizzate le economie conseguenti ai ribassi d'asta, purchè le norme vigenti non ne prevedano una diversa utilizzazione.

Vi è poi la seconda fonte di finanziamento, che fa riferimento a somme disponibili in relazione a interventi, sempre di competenza della stazione appaltante, diversi da quello per i quali si fa luogo alla compensazione. Il ricorso

a questa fonte di finanziamento ha però un limite: è necessario che gli interventi rispetto ai quali vengono attinte le eventuali somme a disposizione siano già stati oggetto di collaudo.

Infine vi è la terza fonte di finanziamento, che opera solo nel caso di insufficienza delle somme disponibili con le prime due fonti. Il comma 8 prevede infatti la possibilità di attingere alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 7 del DL 76/2020 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche), nei limiti del 50% delle risorse annualmente disponibili. Questa possibilità incontra però due limiti: il primo di ordine temporale, essendo ammesso farvi ricorso solo fino al 31 dicembre 2026; il secondo relativo alla tipologia di opere, poiché le risorse di tale Fondo sono riservate esclusivamente agli interventi finanziati con fondi comunitari o che rientrano nel Pnrr.

Il comma 9 individua poi un'ulteriore fonte di finanziamento. È possibile ricorrere alle risorse che si siano rese disponibili – anche in questo caso fino al 31 dicembre 2026 – a seguito di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali, con esclusione di quelli relativi al Pnrr, risorse che vengono riassegnate al Fondo ex DL 76/2020. Infine il comma 10 prevede che il Fondo da ultimo richiamato sia incrementato di 40 mln di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 ml di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dotazione integralmente destinata alle compensazioni.

1 prezzari per la determinazione dell'importo a base di gara

A completamento della disciplina in tema di compensazione l'articolo 29 del DL 4/2022 contiene anche alcune previsioni finalizzate ad affrontare il tema della determinazione da parte degli enti appaltanti degli importi a base di gara. Tali previsioni si articolano in una prima disposizione a regime e in una seconda disposizione di natura transitoria. In particolare, il comma 12 contiene la previsione a regime. Viene infatti stabilito che, al fine di assicurare omogeneità nella formazione e nell'aggiornamento dei prezzari dei prodotti, attrezzature e lavorazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare in sede di redazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del Dlgs 50/2016, il MIMS, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istat e previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, debba adottare con proprio Decreto le linee guida per la determinazione di detti prezzari. Tale adozione deve intervenire entro il 30 aprile 2022. Il comma 11 contiene invece la disposizione

transitoria. Viene infatti stabilito che in attesa dell'aggiornamento dei prezzi regionali sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Mims le stazioni appaltanti possono in via autonoma incrementare o ridurre i valori contenuti nei prezzi vigenti. Ciò deve avvenire sulla base delle rilevazioni effettuate dallo stesso Mims su base semestrale ai sensi del comma 2, ai fini delle compensazioni, e nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Roberto Mangani

Revisione prezzi, i tecnici del Senato mettono in guardia sull'aumento dei costi per la Pa

Il servizio Bilancio chiede chiarimenti sulla revisione prezzi obbligatoria negli appalti pubblici. Per i tecnici di Palazzo Madama il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali introdotto dal [decreto Sostegni-ter \(DL 4/2022\)](#) rischia di «determinare, in caso di incremento dei prezzi, un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente». Un punto che il [dossier messo a punto sul decreto](#) chiede di chiarire.

Allo stesso modo, il servizio Bilancio chiede di fornire «ulteriori delucidazioni circa la possibilità che l'incremento dei prezzi possa causare oneri aggiuntivi nei confronti delle stazioni appaltanti e, conseguentemente, effetti sugli equilibri di bilancio di tali enti».

Anche sulle misure contro il caro-bollette, si richiedono «ulteriori elementi di delucidazioni» sulla quantificazione in 1,2 miliardi dell'onere per l'annullamento per il primo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kw, segnalando al contempo che «la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa» e chiedendo di confermare la disponibilità delle quote dei proventi delle aste Co2 che vengono indicate come copertura.

Ma è di sicuro destinata a fare più rumore la presa di posizione sulla stretta alla cessione dei crediti per i bonus edilizi. Il giro di vite previsto dal Sostegni-ter che permette una sola cessione del credito, scrivono i tecnici del Senato, rischia di avere un pesante impatto sulle attese di investimento e anche sulle maggiori entrate fiscali già messe in conto dallo Stato.

La limitazione delle cessioni, si legge nel dossier, «potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi. Tuttavia, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo, per la sua portata rispetto alla disciplina previgente, le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni

del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore».

Nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali ad esempio del Superbonus, ricorda inoltre il Servizio Bilancio, «sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di Iva, Irpef/Ires ed Irap che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore). Tali effetti positivi stimati - sottolineano i tecnici - potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta, per cui appare opportuno acquisire la valutazione sul punto. Si suggerisce pertanto un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge in Relazione tecnica per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Accesso e know how, il Consiglio di Stato «distingue» tra difesa in giudizio ed esclusione del concorrente

L'accesso agli atti dell'offerta che contengono segreti commerciali (know how) deve essere consentito se i documenti richiesti sono in rapporto di «stretta indispensabilità» con l'esigenza di apprestare la propria difesa in giudizio. Deve essere respinta, invece, l'istanza che mirasse a ottenere l'accesso ad atti con segreti commerciali se finalizzata a ottenere "solamente" l'esclusione della concorrente. È questa la sintesi dell'importante [sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 369/2022.](#)

Accesso e know how

Il Consiglio di Stato esprime un importantissimo distinguo tra accesso motivato con la necessità di tutelare le proprie ragioni in giudizio e l'accesso il cui scopo è quello di ottenere l'esclusione del concorrente.

In relazione alla prima questione, rapporti tra accesso e «know how» (il cosiddetto sapere fare dell'impresa), il collegio puntualizza che, pur in un generale quadro normativo (articolo 53 del Codice dei contratti) che tende a escludere l'accesso agli atti che contengono segreti commerciali, il richiedente può ottenere l'ostensione di ogni documento dell'offerta se fornisce la chiara dimostrazione della «stretta indispensabilità» dei documenti richiesti rispetto alle sue esigenze di difesa.

Non a caso, il comma 6 dell'articolo 53 precisa che «è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto». Se questa prova non viene chiaramente fornita, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il richiedente non può ottenere l'accesso ai documenti che esprimono «l'insieme del "saper fare" costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento».

La stazione appaltante, pertanto, deve evitare un «uso emulativo» del diritto di accesso. Deve evitare che l'accesso, in realtà, sia finalizzato unicamente a «giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri».

La partecipazione agli appalti, infatti, «non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale».

Il condivisibile epilogo, quindi, è che nella richiesta di accesso a documenti che contengono il "saper fare" di altro concorrente, l'istanza deve essere corredata da una motivazione precisa, non generica, che il Rup tenuto a valutare. Occorre dimostrare, ribadisce il giudice, «che l'ostensione documentale è finalizzata alla difesa in giudizio dei propri interessi (c.d. accesso difensivo)». La stessa valutazione del giudice, in caso di rigetto dell'istanza, si sostanzia in una indagine/giudizio sul rapporto tra la conoscenza degli atti in argomento (che contengono reali segreti commerciali) e la difesa in giudizio «come del resto si evince dall'art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, (...), sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti». E il Rup della stazione appaltante, allora, deve condurre una analisi in questo senso e, nel rigetto, non può affrancarsi da un importante obbligo di motivazione non potendosi limitare all'apodittica affermazione per cui l'accesso non può essere consentito in quanto relativo ad atti/informazioni sul "saper fare" del concorrente. Nel caso di specie, come anche affermato in primo grado (Tar Lazio, sentenza n. 7699/2021), la prova sulla stretta indispensabilità non è stata fornita.

Accesso per ottenere l'esclusione del concorrente

Se l'accesso ad atti che contengono «segreti commerciali» deve ritenersi sempre ammesso nel caso in cui venga fornita la prova della «stretta indispensabilità» dei documenti per la difesa in giudizio, e quindi - in sostanza - per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione, a diversa conclusione si deve giungere nel caso in cui la conoscenza di questo tipo di atti/informazioni risulti finalizzato "solamente" a ottenere l'esclusione del concorrente. In questa ipotesi a poco vale la prova sulla «stretta indispensabilità» dei documenti richiesti. Nel caso in parola, infatti, il Rup deve valorizzare la prescrizione normativa contenuta nel comma 5 dell'articolo 53 che esclude l'ostensione. E in questo senso, l'epilogo della sentenza è chiarissimo nel precisare che a fronte di una istanza, pur adeguatamente motivata con la necessità di conoscenza per chiedere l'esclusione della concorrente (si trattava di schede di sintesi sull'offerta tecnica), l'accesso non può essere consentito proprio per la presenza di segreti commerciali.

Il collegio, quindi, rispetto a questo caso precisa che «entro questi (...) termini l'interesse all'accesso difensivo recede, per ragioni di proporzionalità e ragionevolezza, rispetto alle esigenze di segretezza industriale».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/02/2022

Autore: Stefano Usai

Focus revisione prezzi: a quali contratti si applica (e come) la novità del Dl Sostegni

Il Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 reintroduce nell'ordinamento dei contratti pubblici una disciplina organica della revisione prezzi. Viene così superata l'impostazione propria del D lgs. 50/2016, che contemplava la revisione prezzi come una mera possibilità senza peraltro prevederne una disciplina specifica.

Infatti, l'articolo 106 del Dlgs. 50 ricomprende la revisione prezzi nell'ambito più generale delle modifiche che possono essere apportate ai contratti nel corso della loro esecuzione. In particolare, il comma 1, lettera a) consente che le stazioni appaltanti inseriscano nei documenti di gara una clausola di revisione prezzi, definendo in quella sede anche le relative condizioni di funzionamento. Quindi l'introduzione della clausola di revisione prezzi resta una facoltà che la stazione appaltante può decidere se esercitare o meno e, in caso positivo, è libera di determinarne i contenuti e le modalità di funzionamento.

Il Decreto legge 4/2022 ribalta totalmente questa impostazione. Per i contratti che temporalmente rientrano nel suo ambito applicativo la revisione prezzi deve essere necessariamente prevista nei documenti di gara e il meccanismo di funzionamento è puntualmente disciplinato dal legislatore. Questo cambio di indirizzo trova giustificazione, secondo la stessa formulazione contenuta nella norma, nell'esigenza di fronteggiare le ricadute economiche negative causate dall'emergenza Covid, unitamente alla necessità di incentivare gli investimenti pubblici. In sostanza, l'anomalo aumento dei fattori della produzione (il c.d. caro materiali) ha indotto il legislatore a reintrodurre un meccanismo volto a mantenere l'equilibrio contrattuale dell'appalto, nel tentativo di evitare rilevanti difficoltà in fase esecutiva e probabili contenziosi.

Si ritrova in questa scelta il recupero della ratio tipica dell'istituto revisionale, da sempre identificata nella necessità di introdurre a fronte di un evidente squilibrio delle reciproche prestazioni contrattuali uno strumento di compensazione volto a riequilibrare le stesse. Questo meccanismo compensativo viene posto a tutela non solo dell'appaltatore che a fronte di un anomalo incremento dei prezzi dei materiali si vede riconosciuto un compenso aggiuntivo, ma anche dell'ente appaltante che in questo modo è messo nelle

condizioni di evitare ritardi e problemi in fase esecutiva, che possono giungere in alcuni casi anche all'interruzione dei lavori. Va peraltro evidenziato che la disciplina introdotta è molto dettagliata e alquanto complessa e, a una prima lettura, non sembra facilitare un'applicazione agevole e lineare dell'istituto.

Per orientarsi, appare opportuno procedere in prima battuta a un inquadramento generale, per poi analizzare in concreto il meccanismo operativo delineato e le fonti di finanziamento.

A quali contratti si applica

La nuova disciplina contenuta all'articolo 29 si applica a tutti i contratti pubblici relativi a procedure di affidamento che siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (cioè a partire dal 27 gennaio) e fino al 31 dicembre 2023. Per stabilire quando una procedura possa considerarsi avviata vale il criterio tradizionalmente utilizzato in questi casi. Nell'ipotesi di procedura assistita da pubblicità, vale la pubblicazione del bando e dell'avviso; per le altre procedure – prima fra tutte la procedura negoziata senza preventiva pubblicità – vale l'invio delle lettere di invito a formulare offerta. Non viene espressamente contemplata l'ipotesi di affidamento diretto non preceduto da negoziazione; in questo caso deve ritenersi che valga la data di stipulazione del contratto.

La nuova disciplina e il relativo obbligo di inserire nei contratti la clausola di revisione prezzi vale per tutti i contratti pubblici, quindi sia di lavori che di servizi e forniture. Tale obbligo è sancito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 29, che peraltro fa salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 1, lettera a) dell'articolo 106 del Dlgs 50. Tale richiamo sembra in realtà poter valere per le forniture e i servizi, ma non per i lavori. I periodi richiamati consentono infatti che le clausole inserite nei documenti di gara fissino la portata e la natura delle modifiche contrattuali nonché le condizioni per il loro utilizzo, stabilendo nel contempo che tali modifiche non debbono alterare la natura del contratto.

Considerato che la disciplina complessiva dell'articolo 29 – come si vedrà tra poco - definisce nel dettaglio il meccanismo di funzionamento della clausola di revisione prezzi relativamente ai lavori, se ne deve dedurre che la libertà riconosciuta agli enti appaltanti in virtù del richiamo all'articolo 106 valga solo per le forniture e i servizi.

La revisione prezzi per le forniture e i servizi

Volendo riassumere, nei contratti di appalto di forniture e servizi l'introduzione della clausola di revisione prezzi è obbligatoria, ma i contenuti specifici della stessa e la definizione delle relative modalità di funzionamento rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, che non è limitata da regole cogenti dettate dal legislatore.

La revisione prezzi per i lavori

Diversa è la situazione per gli appalti di lavori. Tutte le norme contenute nei commi 2 e seguenti dell'articolo 29 si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori, con l'effetto che la disciplina della revisione prezzi in materia di lavori è sostanzialmente dettata dal legislatore. Occorre quindi in primo luogo riassumere il quadro regolatorio definito dal legislatore. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b), la revisione prezzi opera solo se le variazioni di prezzo dei singoli materiali di costruzione, in aumento o in diminuzione (ma la diminuzione è un'ipotesi del tutto astratta), siano superiori al 5% rispetto ai prezzi rilevati nell'anno di presentazione dell'offerta, tenuto conto di quanto indicato dal decreto del Mims (vedi dopo). Se la soglia del 5% viene superata, la compensazione – cioè la revisione – opera solo per l'eccedenza rispetto a tale soglia, e anzi per l'80% di tale eccedenza. Per esemplificare, se il costo di un singolo materiale è aumentato dell'8%, all'appaltatore spetterà l'80% del 3% (fermo restando la verifica in concreto dell'effettivo aumento, come sarà successivamente esaminato).

Per far funzionare il meccanismo revisionale è necessario che via sia una rilevazione ufficiale delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. A tal fine il comma 2 prevede un doppio passaggio. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 4/2022 l'Istat, sentito il Mims, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali. Successivamente, con scadenza 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, il Mims con propri decreti determina – tenuto conto della metodologia indicata dall'Istat - le effettive variazioni intervenute in relazione ai vari materiali nel semestre di riferimento. Considerato questo inquadramento generale, occorre analizzare come in concreto opera il meccanismo di funzionamento delineato dal legislatore. Tema che affronteremo in un successivo articolo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Roberto Mangani

Permessi di costruire in deroga, non vale il silenzio-assenso

Niente silenzio-assenso sui permessi di costruire in deroga al Prg. Il chiarimento arriva dal Consiglio di Stato che, confermando la decisione presa in prima battuta dal Tar, ha bocciato il ricorso di due proprietarie intenzionate a trasformare una serie di serre agricole in un complesso residenziale formato da cinque villette con venti unità abitative.

Al centro della questione la possibilità di fare leva sul silenzio-assenso per autorizzare l'intervento. Secondo le ricorrenti, infatti il tempo trascorso dalla richiesta del permesso in deroga (datata 23 giugno 2015), senza avere una risposta definitiva dall'amministrazione, avrebbe consentito il via libera all'operazione, nonostante il no arrivato dall'amministrazione qualche settimana dopo la comunicazione di formazione del silenzio-assenso inviata dalle ricorrenti al Comune il 7 dicembre 2016 .

L'idea delle proprietarie di fare leva sulla mancata, o meglio tardiva, risposta del Comune, è stata bocciata dal Consiglio di Stato. Nella sentenza (n. 616 del 28 gennaio 2022) i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che nei casi di permesso di costruire in deroga «è esclusa l'operatività del silenzio-assenso», «in considerazione della specialità del percorso procedurale che connota tale fattispecie, in cui si innesta una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio comunale in ordine all'interesse pubblico dell'intervento».

La motivazione sottolineata dal Consiglio di Stato è che il permesso di costruire in deroga «è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale». In particolare, « in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo» con una valutazione che peraltro « è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità

in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall'evidente travisamento dei fatti». Lasciando dunque poco o nessuno spazio a eventuali valutazioni nel merito.

Per questo, conclude la sentenza, «considerata l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla fattispecie oggetto di esame, si deve escludere che, a fronte dell'istanza delle ricorrenti relativa ad un progetto in deroga allo strumento urbanistico vigente, il mero trascorrere del tempo possa aver determinato la formazione del provvedimento richiesto».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Abusi, ok alla sanzione massima (20mila euro) per chi non si adegua all'ordine di demolizione

In caso di mancato esecuzione di un'ordinanza di demolizione di opere realizzate senza autorizzazione in area soggetta a vincolo, la sanzione è massima. È quanto emerge dalla [sentenza n.71/2022](#) pronunciata dal Tar di Cagliari in merito al ricorso presentato da un cittadino che si era visto notificare dal proprio comune l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 20mila euro per «non aver ottemperato all'ordinanza dirigenziale di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico nell'immobile di sua proprietà».

Tutto inizia, secondo quanto ricostruito nella sentenza, quando all'interno della proprietà, vengono realizzati «alcuni interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, che hanno comportato l'ampliamento complessivo dell'immobile per un totale di circa 8 mq., nonché altri interventi in assenza di Scia». Nel 2018, il Comune «previo rituale procedimento», accertata «la sussistenza di detti abusi e ha quindi ordinato al ricorrente di demolire le opere e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi». Segue poi una verifica della Polizia locale che accerta «l'inottemperanza all'ordine disposto».

Dal Comune parte la procedura finalizzata all'applicazione della sanzione. Il proprietario evidenzia le «esigenze familiari che avevano motivato l'intervento edilizio e il fatto che l'intervento non aveva modificato il fronte dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni delle Nta del Puc, chiedendo la riduzione dell'importo della sanzione» pari a 20 mila euro, il massimo edittale. Il Comune non accoglie le osservazioni e con l'ordinanza ingiunge la sanzione «nella misura del massimo edittale, rilevato (come si legge nell'ordinanza) che tra gli abusi accertati con la precedente ordinanza rientrano opere realizzate in assenza di permesso di costruire realizzate in area soggetta a vincolo di Centro Matrice» e che «la sanzione, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici sottoposti a vincoli di cui all'art. 27, comma 2, del DPR n°380/2001, è sempre irrogata nella misura massima».

Quindi il ricorso al Tar di Cagliari con il Comune che non si costituisce in giudizio. Per il giudice il Comune ha «correttamente interpretato ed applicato le norme nazionali e regionali che disciplinano l'ipotesi della mancata ottemperanza (nella specie pacificamente verificatasi) all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per abusi compiuti su immobile sito in area sottoposta a vincolo dal PPR». I giudici poi rimarcano che il Comune ha applicato l'articolo 6 comma 6 «della Legge n. 23/1985 della Regione Sardegna, che, in linea con quanto previsto dall'art. 31, comma 4 bis, del Dpr 380/2001, stabilisce che se il responsabile dell'abuso non ottempera all'ordine di demolizione e ripristino, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale «irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima». Ricorso respinto, spese compensate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/02/2022

Autore: Davide Madeddu

Ministero Transizione Ecologica: contributo ai Comuni dal Programma Mangiaplastica

[Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una nota](#) con cui avverte della riapertura dello sportello del [Programma Sperimentale Mangiaplastica](#), a cui i Comuni possono presentare domanda di contributo per l'acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurre il volume favorendone il riciclo in un'ottica di economia circolare; la scadenza per la trasmissione delle richieste di contributo è fissata al 31 marzo 2022.

Fonte: Entionline del 02/02/2022

I termini per impugnare il titolo edilizio decorrono dall'apposizione del cartello di cantiere

É irricevibile per tardività il ricorso giurisdizionale presentato al giudice amministrativo per impugnare un permesso di costruire rilasciato dal Comune qualora il cartello di cantiere sia stato apposto tempestivamente o comunque contestualmente all'inizio dei lavori.

Purchè il cartello sia completo di tutti i dati dell'intervento edilizio e cioè gli estremi del titolo, il nominativo del proprietario, la descrizione della tipologia dei lavori, la riproduzione grafica del fabbricato da costruirsi nella sua definitiva consistenza planovolumetrica.

A queste condizioni, il ricorrente dispone immediatamente di ogni elemento per avere effettiva e piena conoscenza della lesività dell'intervento edilizio per impugnare il titolo entro il termine perentorio di sessanta giorni prescritto dal codice del processo amministrativo, senza che sia necessario attendere la conclusione dei lavori per lamentare il possibile danno subito.

Con queste motivazioni il [Tar Campania- sede di Napoli n. 19/2022](#) ha dichiarato irricevibile il ricorso di alcuni confinanti di un suolo di un proprietario su cui insisteva un fabbricato oggetto di demo-ricostruzione con incremento volumetrico, assentito dal Comune con permesso di costruire.

Il ricorso veniva presentato al Tar a distanza di oltre un anno dall'inizio dei lavori e dalla coeva apposizione del cartello di cantiere.

Il Tar napoletano ha evidenziato che, ai fini del ricorso giurisdizionale in ambito edilizio, il termine per l'impugnazione non decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune, comprensiva di tutti gli atti endo-procedimentali i cui vizi- per invalidità derivata- possono ripercuotersi sullo stesso.

É invece sufficiente la percezione della lesività dell'atto autorizzativo e dei profili che ne rendono evidente la compromissione della propria sfera giuridica, concretizzando così l'attualità dell'interesse a ricorrere che costituisce, insieme

alla titolarità della situazione giuridica azionata e alla legittimatio ad causam, una delle tre condizioni dell'azione richiesta dall'attuale giurisprudenza amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Nel caso di specie, il cartello di cantiere apposto era persino munito di rendering, cioè della rappresentazione grafica e fotografica del nuovo fabbricato, che avrebbe potuto già allertare il confinante ed ingenerare in quest'ultimo la percezione della possibile lesività dell'intervento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Pippo Sciscioli

Appalti, possibile scostarsi dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro ma dopo attenta verifica del Rup

Il Tar Cagliari, con la [sentenza n. 50/2022](#), torna sulla questione della valutazione della congruità dei costi del lavoro dell'aggiudicataria che si discostano dalle tabelle ministeriali.

Il ricorrente, nel contestare l'aggiudicazione, concentra le proprie censure sulle valutazioni e sulle conclusioni del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia dell'offerta condotto dal Rup. In particolare, appunto, lo scostamento del costo del lavoro prospettato rispetto alle tabelle ministeriali e una denunciata insufficienza degli argomenti a sostegno della credibilità dell'offerta espressi con le giustificazioni. Il giudice è giunto a non condividere le censure dopo attenta verifica delle operazioni compiute dal Rup che ha proposto l'aggiudicazione definitiva ritenendo congrua l'offerta presentata.

L'analisi

In primo luogo, il procedimento di verifica è risultato scevro da approcci irragionevoli o manifestamente arbitrari. Il Rup ha infatti attentamente verificato le ragioni contenute nelle giustificazioni prodotte dal ricorrente, che hanno consentito lo scostamento dai valori medi espressi nelle tabelle ministeriali, ponendo l'attenzione, in particolare su alcuni aspetti:

- affermazione di un tasso di assenteismo aziendale più favorevole, «di 1 ora/anno/dipendente (a fronte delle 9 ore delle Tabelle ministeriali) per assenze per diritto allo studio e per 2 ore per assemblee e permessi sindacali (a fronte delle 10 ore da Tabelle ministeriali)»;
- indicazione di un minor costo effettivo aziendale «per malattia/infortuni/maternità che ha consentito di considerare la quota a carico di INAIL e INPS al 4,0700%».

L'operatore, in questo modo, ha valorizzato «la propria specificità anche con riferimento alle statistiche aziendali per gli anni 2010/2019 e, dall'altro, rispettando i minimi contrattuali del CCNL di riferimento». Da ciò, la sottolineatura espressa nella sentenza per cui gli elementi, delle giustificazioni, prospettati dall'aggiudicataria risultavano tutt'altro che impalpabili e incerti.

Lo scostamento dai valori medi delle tabelle

La riflessione di rilievo, per i Rup, è che anche il giudice isolano conferma l'approdo definitivo, sul tema, della giurisprudenza che configura i valori espressi nelle tabelle ministeriali come frutto di medie. E in questo senso, nella sentenza si legge che «per consolidata giurisprudenza i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali» rappresentano solo «un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta».

Da ciò derivano due conseguenze: la possibilità di scostamento e la necessità, per ritenere l'offerta anomala, che si ravvisi nel giudizio/valutazione della stazione appaltante una violazione/incongruità macroscopica. Il giudice, in pratica, per annullare l'assegnazione, dovrebbe rilevare una forzatura tale che abbia portato il Rup a ritenere "congruo" ciò che congruo non è. Nella statuizione, in questo senso, si sottolinea che «l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa concretamente dubitarsi della congruità dell'offerta, che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza della discordanza renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (in termini: Consiglio di Stato, Sezione V, 30 novembre 2020, n. 7554)».

Le tabelle ministeriali, quindi, esprimono «statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva».

La ricorrente, inoltre, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione anche per un preteso «vizio di verbalizzazione». Secondo questa doglianza, «La Commissione, infatti, non avrebbe redatto un verbale per ogni singola seduta (come di regola avviene) ma avrebbe accorpato la verbalizzazione di più sedute in ragione della fase di gara cui ogni singola seduta afferisce». Anche questa censura non viene condivisa considerato che nella verbalizzazione si è incorsi, in realtà, in meri refusi «sui resoconti delle sedute che non inficiano in alcun modo la complessiva ricostruzione dei fatti e dell'iter valutativo della Commissione, derivando da ciò l'infondatezza della censura».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Stefano Usai

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 10 milioni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici

La Regione Lombardia ha attivato un bando per la rimozione dell'amianto dagli edifici di proprietà degli enti locali. Al bando potranno partecipare gli enti locali del territorio regionale che effettueranno la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto e la realizzazione di manufatti sostitutivi ubicati in edifici di qualsiasi destinazione d'uso, di loro proprietà. Possono richiedere il contributo gli enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e loro forme associative; Province; Città metropolitana; Comunità montane) proprietari di edifici contenenti amianto, sia friabile che in matrice compatta, adibiti a qualsiasi destinazione d'uso e nei quali non si svolga "attività economica". Il budget disponibile è pari a 10 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate dal 14 al 28 febbraio 2022.

È possibile richiedere maggiori informazioni inerenti il bando via mail all'indirizzo bando_amianto@regione.lombardia.it o [all'indirizzo web](#).

Lombardia: 1 milione per incentivare forestazione e imboschimento

La Regione Lombardia ha attivato un bando per incentivare interventi di forestazione e imboschimento su terreni agricoli e non agricoli. Due le tipologie di interventi possibili: a) piantagioni legnose a ciclo breve a rapido accrescimento ("pioppeti"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 8 anni, con un contributo in conto capitale pari al 60 per cento delle spese d'impianto ammissibili; b) piantagioni legnose a ciclo medio lungo ("impianti a ciclo medio lungo"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 20 anni, con contributo in conto capitale, pari al 70 per cento delle spese d'impianto ammissibili. Budget pari a 1 milione di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2022. Possono partecipare: imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative. Per maggiori informazioni è possibile contattare via mail il responsabile di operazione

Roberto Carovigno roberto_carovigno@regione.lombardia.it o la referente tecnica Luisa Cagelli luisa_cagelli@regione.lombardia.it o consultare il sito internet [all'indirizzo web](#).

Sicilia: fondo sociale europeo, al via il contest per premiare i migliori progetti realizzati

La Regione Sicilia col supporto del Formez PA ha lanciato il contest «Le migliori azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo in Sicilia» per valorizzare ciò che di innovativo è stato realizzato nella Regione negli ultimi anni. L'intento è di dare visibilità ad azioni virtuose che abbiano avuto un positivo impatto sul territorio siciliano e che si siano distinte per la loro efficacia e originalità. La promozione di queste azioni permetterà alla cittadinanza di avere maggiore consapevolezza sull'importanza della politica di coesione e dell'impatto dell'Fse sulla vita dei cittadini. Gli enti pubblici o privati che abbiano beneficiato dell'Fse sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 23 febbraio 2022, compilando l'apposito modulo online in ogni sua parte e inserendo il riferimento a un video di presentazione delle azioni candidate. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Sardegna: finanziamenti ai Comuni per costruire nuovi posti salma

Attivato dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna, un bando per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Il bando si rivolge ai Comuni, che sono interessati a richiedere finanziamenti per la costruzione di nuovi posti salma. Le richieste di finanziamento dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 15 febbraio 2022 esclusivamente tramite Pec all'indirizzo: llpp.sis@pec.regione.sardegna.it. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: avviato il concorso «Nuovo Bauhaus europeo»

La Commissione europea ha dato il via alla seconda edizione dei premi del nuovo Bauhaus europeo, l'iniziativa lanciata nel 2020 dalla stessa Commissione per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. I premi verranno assegnati a progetti e idee innovativi che contribuiscano alla creazione di luoghi belli, sostenibili e inclusivi in quattro categorie, che rispecchiano i quattro assi tematici della trasformazione previsti dal Nuovo Bauhaus Europeo: rientrare in contatto con la natura; riconquistare il senso di appartenenza; dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; costruire un ecosistema industriale circolare e sostenere il concetto di ciclo di vita. L'ammontare del

premio in denaro andrà dai 10 mila ai 30 mila euro. Presentazione delle domande entro il 22 febbraio 2022. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

Offerte anomale, con più di cinque offerte esclusione automatica obbligatoria nelle gare sottosoglia Ue

La norma del Dl Semplificazioni che riduce da dieci a cinque il numero minimo delle offerte utili a far scattare la tagliola dell'esclusione delle offerte anomale va sempre applicata nelle gare sotto il milione di euro, anche se questa ipotesi non è prevista dagli atti e dalla procedura negoziata. La deroga introdotta dal decreto (DI 76/2020), operativa dal 17 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, è infatti da considerare prevalente sulle norme del codice appalti. In quanto risponde all'obiettivo di semplificare e rendere più veloci le procedure di gara sottosoglia, in un periodo di emergenza in cui è prioritario sostenere gli investimenti.

È quanto ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con un parere di precontenzioso ([n. 4 del 12 gennaio 2022](#)) intervenendo nella procedura di affidamento di lavori a Cossano Canavese (Torino).

Nel parere l'Anac ha contestato l'operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all'esclusione automatica dell'offerta anomala, disapplicando il decreto che prevede una deroga «temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid 19». Sul punto, l'Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del codice dei contratti pubblici, devono essere integrate e sostituite.

Secondo Anac, il decreto legge 76/2020, giustificato dall'emergenza Covid, prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia del codice degli appalti. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Una posizione giudicata illegittima dall'Autorità.

L'Anac ricorda di aver già avuto modo di precisare come anche la previsione del DI 76/2021 (comma 3 dell'articolo 1) che estende l'applicabilità del meccanismo

di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti (in luogo dei dieci previsti normalmente dal codice appalti, all'articolo 97, comma 8) «si applica agli affidamenti diretti e/o alle procedure negoziate la cui determina a contrarre o atto equivalente» è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023.

Poi arriva la considerazione secondo cui «l'orientamento interpretativo prevalente ed in corso di consolidamento» prevede che la disciplina speciale del decreto semplificazioni prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia prevista dall'articolo 36 del Dlgs 50/2016, «integrando e sostituendo le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell'anomalia».

Il motivo, ricorda l'Autorità è che con queste deroghe, Governo e Parlamento, puntano a «privilegiare la finalità di maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in favore della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale». È questo il motivo da cui discende la scelta di prevedere «forme di gara più snelle», «senza lasciare margini di scelta alla stazione appaltante», «con l'adozione di soluzioni meccaniche per alcune fasi procedurali, come avviene con riguardo al giudizio di anomalia». Per l'Anac «si tratta di una previsione derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenze di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia».

Conseguenza? «La deroga temporanea introdotta dal Dl n. 76/2020 riguardante il numero minimo di offerte ammesse (ridotto a cinque) necessario per fare scattare (in presenza delle rimanenti condizioni) l'obbligo di esclusione automatica ha natura imperativa e pertanto sostituisce di diritto la clausola del bando difforme».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Mauro Salerno

Sportello edilizia, la Pa risarcisce il danno quando sbaglia e perde tempo

Ci sono voluti 13 mesi per ottenere un parere positivo alla richiesta di un cambio di destinazione d'uso (utilizzare come discoteca la sala interna e la terrazza di uno stabilimento balneare di Cagliari). Parere che è arrivato dopo varie richieste istruttorie della Pa, sopralluoghi, un diniego e due impugnative al Tar (entrambe a favore del ricorrente privato). Una volta arrivato il sospirato parere positivo, il promotore ha promosso un nuovo ricorso al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento del danno causato dalla perdita di tempo. Ricorso che il Tar Sardegna (Cagliari, Sezione II) ha concesso - con la pronuncia pubblicata lo scorso 21 gennaio ([n.33/2022](#)) - riconoscendo l'illegittimità del ritardo accumulato dalla pubblica amministrazione.

I fatti si riferiscono al periodo 2013-2014. La richiesta di cambio di destinazione d'uso è del maggio 2013. Dalla sentenza si ricava che già «a partire dal 12 luglio 2013 il Comune disponeva di tutti gli elementi che esso stesso, nel corso dell'istruttoria, aveva ritenuto necessari ai fini della decisione». Nella vicenda sono poi emersi veri e propri errori. Come per esempio la richiesta di autorizzazione paesaggistica per le attrezzature e gli arredi della sala ballo, tutte opere «prive di quella stabilità che costituisce condizione indispensabile per sottoporle al regime dell'autorizzazione paesaggistica». Dai giudici è stato riconosciuto erroneo anche l'«assunto comunale secondo cui il proposto mutamento di destinazione d'uso della terrazza da "Belvedere" in "Discoteca" trovasse ostacolo nell'art. 30 delle NTA del PUC di Cagliari, indicante le condizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, in quanto (così testualmente in sentenza) "le locuzioni dianzi citate non corrispondono a "classi di destinazione d'uso" giuridicamente rilevanti ai fini della vigente normativa urbanistica, trattandosi di semplici "nozioni descrittive dell'utilizzo di fatto" dell'immobile considerato, eventualmente rilevanti sotto i diversi profili della prevenzione incendi, della sicurezza dei locali, etc., che non sono però in discussione nel presente giudizio; in questo senso depongono sia il fatto notorio e incontestato che la stessa terrazza è stata per decenni utilizzata come "discoteca" (precisamente come "pista esterna" del locale da ballo presente nella parte coperta del fabbricato) sia il fatto che una terrazza, per definizione,

costituisce pertinenza della superficie coperta cui accede e della quale per regola mutua la destinazione urbanistica».

Conclusione, il Comune è stato condannato a pagare i danni, calcolati da un perito d'ufficio, dovuti ai mancati ricavi dell'attività economica causati dal ritardo: 65mila euro, più gli interessi legali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Massimo Frontera

Polizia Locale
Attività Economiche

Presidenza del Consiglio: misure urgenti per green pass e circolazione stranieri

La Presidenza del Consiglio ha emanato il [Comunicato stampa n. 59 del 2 febbraio 2022](#), in cui riepiloga i provvedimenti assunti nel Consiglio dei Ministri riunito in pari data, tra i quali un decreto legge che stabilisce nuove misure urgenti in materia di green pass e di attività scolastiche e formative. In particolare, vengono riscritte le conseguenze della presenza di casi positività nelle varie tipologie di scuole; viene stabilito che il green pass rilasciato dopo la terza dose abbia efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni e che il regime di chi si è sottoposto alla terza dose sia equiparato a quello di chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; vengono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato; infine, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore), il che vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Fonte: Entionline del 04/02/2022

Frequenza degli eventi e pubblicità caratterizzano il «pubblico spettacolo» subordinato all'autorizzazione

La frequenza degli eventi di intrattenimento musicale, la sistematica pubblicità tramite social network, la presenza di strumentazione professionale musicale e di un disk jockey, la presenza significativa di avventori in occasione di eventi rispetto al funzionamento ordinario del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sono elementi sintomatici di un'attività imprenditoriale di intrattenimento musicale, subordinata al rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo (articolo 68 del Tulp).

Lo spettacolo musicale, anche in presenza di questi soli indici e in assenza del pagamento del prezzo del biglietto di ingresso o della maggiorazione del costo della consumazione, assume di per sé natura prevalente e non più ancillare rispetto all'attività di pubblico esercizio cui si abbina, acquisendo autonoma rilevanza imprenditoriale.

Con queste motivazioni il Tar Lecce, con la [sentenza n. 1303/2021](#), ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una caffetteria contro il provvedimento interdittivo del Comune di cessazione dell'attività di musica dal vivo e di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione.

L'ente locale aveva accertato presso l'attività commerciale la ripetitività di eventi musicali, la presenza in occasione degli stessi di un numero di persone partecipanti maggiore rispetto a quello accertato in altri giorni, la frequente pubblicità degli eventi, la presenza di una dotazione strumentale tipica degli intrattenimenti musicali, elementi incompatibili con la semplice attività di pubblico esercizio ma chiaramente espressivi di una diversa attività imprenditoriale, meritevole di una separata e diversa autorizzazione comunale.

Appunto quella ex articolo 68 del Tulp rilasciata dal Suap, preceduta dalla certificazione di agibilità ex articolo 80 su conforme parere della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riferita- fra le altre attività- a spettacoli musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Secondo la pronuncia del Tar salentino che richiama il precedente del Consiglio di Stato (sentenza n. 818/2018), per la configurazione della nozione di pubblico spettacolo e della correlata imprenditorialità dell'attività, non è richiesta neanche la necessaria presenza dello scopo di lucro, cioè la creazione di utili per l'organizzatore.

É invece sufficiente l'economicità della gestione. Concetto nato nell'economia e poi fatto proprio dal diritto, che si determina in base alla semplice copertura dei costi con i ricavi.

In sostanza, non è necessario che vi sia un utile e che dunque i ricavi superino i costi perché ci sia un'autonoma attività imprenditoriale e dunque anche di pubblico spettacolo, essendo sufficiente l'equilibrio di bilancio della gestione.

Per lo meno i costi devono essere pari ai ricavi.

Infatti, in base all'articolo 2082 del codice civile, è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività "economica" organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 31/01/2022

Autore: Pippo Sciscioli

Servizi Demografici

Anagrafe digitale, al via da oggi il cambio di residenza online per i primi Comuni italiani

Da oggi 1° febbraio per i primi Comuni, individuati d'intesa tra Viminale e Anci, sarà attivo online il servizio per il cambio di residenza o dimora dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr).

Si tratta di una prima fase di applicazione, che durerà circa due mesi, al termine della quale il servizio verrà gradualmente esteso a tutti i Comuni italiani.

Si comincia con una trentina di amministrazioni più o meno grandi, distribuite su tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni aderenti alla prima applicazione sono: Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.

La nuova modalità consente ai cittadini registrati in Anpr di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche online:

- cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'Aire, a uno dei Comuni coinvolti;
- cambiamento di abitazione nell'ambito di uno dei Comuni aderenti.

È possibile accedere al portale dell'anagrafe con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica o Cns) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell'area riservata dei servizi al cittadino.

La piattaforma dell'Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

I Comuni interessati, supportati da Sogei, potranno gestire le dichiarazioni online sia utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Anpr, sia attraverso i propri applicativi gestionali, una volta aggiornati con le integrazioni richieste e necessarie.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Ministero Interno: presentazione dichiarazioni anagrafiche mediante Anpr

Con la [circolare n. 12 del 28 gennaio 2022](#) il Ministero dell'Interno fornisce istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche online mediante i servizi resi disponibili da Anpr; in allegato alla circolare, la “[Guida operativa per i Comuni](#)”.

Fonte: Entionline del 31/01/2022

Rassegne Giurisprudenziali

Fondo di garanzia, incentivi tributari e tecnici: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondo di garanzia per i debiti commerciali

Ai fini del calcolo del fondo garanzia debiti commerciali occorre defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con "specifico vincolo di destinazione". Quest'ultimo richiamo va riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico a una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti. In questi casi la garanzia costituita dall'accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali viene meno in ragione della sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa. Pertanto: a) la percentuale di accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali va applicata sugli stanziamenti riguardanti «la spesa per acquisto di beni e servizi» al netto degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione»; b) l'esclusione degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione» va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del Tuel.

Sezione regionale di controllo della Campania - parere n. 4/2022

Incentivi tributari

Gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'Imu e alla Tari (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018) e degli incentivi di previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi

alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap. Per quanto concerne gli incentivi da maggior gettito Imu e Tasi, a questa conclusione si perviene sulla base di una mera interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 che prevede testualmente che i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo devono intendersi «al lordo di tutti gli oneri accessori alle erogazioni, ivi compresa la quota Irap». Quanto agli incentivi previsti dall'articolo 113, comma 3, del Dlgs 50/2016, invece, la disposizione del nuovo Codice è sostanzialmente sovrapponibile alle previsioni già contenute nell'articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - parere n. 3/2022

Incentivi tecnici e capacità assunzionali

La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, così come individuata dalla Sezione delle autonomie (nella pronuncia n. 6/2018), non trova una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019. A evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50 per cento del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti incentivi (individuati nei soggetti incaricati dello svolgimento di attività tassativamente indicate dalla legge); l'obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l'obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.

Sezione regionale di controllo della Liguria - parere n. 1/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/02/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

